Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° | Roma - Mercoledì, 27 novembre 1929 - Anno VIII | Numero 276

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nel certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato son in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.*— Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi: Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45: *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — **Milano**: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perseghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2660.**

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1929, n. **1999.**

Sostituzione del comma 2° dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, relativo alle funzioni del Commissario straordinario dell'Opera nazionale Dopolavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 629, contenente provvedimenti relativi all'Opera nazionale Dopolavoro;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 629, è sostituito dal seguente:

« Il Commissario straordinario eserciterà tutte le funzioni attribuite al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al consigliere delegato dell'Opera ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 114. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2661.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1929, n. 1982.

Esecuzione dei seguenti Atti internazionali: 1° Convenzione sanitaria veterinaria italo-francese del 31 maggio 1929; 2° Protocollo italo-svizzero del 7 agosto 1929 per gli autoservizi turistici; 3° Accordo italo-finlandese del 15 agosto 1929 per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali; 4° Scambi di note italo-persiani per la proroga dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928; 5° « Modus vivendi » di commercio e navigazione italo-turco del 3 agosto 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Atti internazionali di cui appresso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto, in quanto rispettivamente li riguarda, con i Ministri per l'interno, per le colonie, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per le corporazioni e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti internazionali:

1° Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929;

2° Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929;

3° Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929;

4° Scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che prorogano rispettivamente al 10 agosto e al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno - 11-24 luglio 1928;

5° « Modus vivendi » di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929.

Art. 2.

La Convenzione sanitaria veterinaria di cui al n. 1 dell'articolo precedente entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche.

Art. 3.

Il Protocollo italo-svizzero di cui al n. 2 del precedente art. 1 avrà effetto a decorrere dal 10 agosto 1929-VII.

Art. 4.

La data di entrata in vigore dell'Accordo italo-finlandese, di cui al n. 3 del precedente art. 1, sarà stabilita con ulteriore scambio di note fra il Governo italiano e il Governo finlandese.

Art. 5.

Il primo scambio di note italo-persiano del 9 maggio 1929, che proroga al 10 agosto 1929 l'Accordo provvisorio del giugno-luglio 1928, di cui al n. 4 del precedente art. 1, avrà effetto dal 10 maggio 1929-VII.

Il secondo scambio di note del 9 agosto 1929 che proroga l'Accordo anzidetto al 10 novembre 1929, di cui allo stesso n. 4 dell'art. 1, avrà effetto dal 10 agosto 1929-VII.

Art. 6.

Il « Modus vivendi » italo-turco, di cui al n. 5 dell'art. 1, avrà effetto dal giorno successivo alla data di scadenza (5 agosto 1929) della Convenzione commerciale stipulata in Losanna il 24 luglio 1923 fra l'Italia, la Turchia ed altri Stati.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — ROCCO — MOSCONI — BOTTAI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 97. — MANCINI.

Convention sanitaire vétérinaire entre l'Italie et la France.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République Française, ayant reconnu la nécessité de conclure une Convention sanitaire vétérinaire destinée à faciliter, entre les deux pays, dans toute la mesure du possible et tout en assurant la sauvegarde de leurs intérêts vitaux, le trafic réciproque des animaux et de leurs produits frais, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. BISANTI, Chef du Service Zooiatrique du Ministère Royal de l'Intérieur,

M. BALLERINI, Conseiller commercial à l'Ambassade d'Italie à Paris,

Le Président de la République Française:

M. LESAGE, Directeur de l'Agriculture au Ministère de l'Agriculture,

M. LECLAINCHE, Inspecteur général des Ecoles vétérinaires, Chef des Services vétérinaires;

lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après:

Art. 1er.

L'importation, du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes à celui de l'autre, des animaux (solipèdes, ruminants, porcs, volailles), des produits bruts d'origine ani-

male et, en général, de tous les produits qui peuvent être véhicules de la contagion des maladies épizootiques, ainsi que l'importation de viandes fraîches ou conservées et de tous produits carnés destinés à l'alimentation, peut être limitée à des bureaux de Douane ou à des ports nommément désignés, et être soumise au contrôle vétérinaire par l'Etat dans le territoire duquel l'importation doit avoir lieu.

Les bureaux de Douane ouverts à la visite sanitaire vétérinaire, les jours et heures de visite, sont fixés par l'autorité compétente du Pays d'importation et notifiés à l'autre Partie Contractante. La liste de ces bureaux et les conditions de leur ouverture pourront être modifiés dans les mêmes conditions au fur et à mesure des besoins. Le Service vétérinaire y sera organisé de telle façon qu'il satisfasse à toutes les nécessités commerciales des deux Pays.

Art. 2.

Les animaux, pour être admis à l'importation, doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et de santé.

Ce certificat doit porter l'indication du lieu de provenance et du lieu de destination des animaux et contenir la déclaration d'un vétérinaire d'Etat ou dûment autorisé par l'Etat, attestant que la commune d'origine et le territoire traversé pour rejoindre le lieu où les animaux ont été chargés sur les wagons ou les bateaux sont indemnes des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire et qui sont transmissibles aux animaux visés par le certificat.

Le certificat prévu pour l'exportation des animaux susceptibles de contracter:

a) la peste bovine et la péripneumonie des bovins;

b) la dourine, la peste porcine, l'entérite infectieuse, la septicémie du porc et la clavelée;

c) la fièvre aphteuse et la peste aviaire,

ne sera délivré, en ce qui concerne les animaux des espèces réceptives, que si les maladies ci-dessus mentionnées ne se sont manifestées ni dans la commune d'origine, ni dans les communes limitrophes: pour les maladies visées à la lettre *a*, depuis au moins six mois; à la lettre *b*, depuis au moins quarante jours; à la lettre *c*, depuis au moins trente jours.

Pour les solipèdes et les bovins les certificats doivent être individuels (modèle 1). Pour les animaux des espèces ovine, caprine et porcine et pour la volaille, les certificats seront collectifs (modèle 2); mais le même certificat ne pourra viser que les animaux d'une même espèce, expédiés à un même destinataire et compris dans un même transport.

La durée de validité des certificats est fixée à huit jours. Si, pour des cas de force majeure, les animaux ne pouvaient pas atteindre la frontière du pays destinataire pendant ce délai, la validité du certificat pourra être prolongée d'une période égale après visite d'un vétérinaire d'Etat ou dûment autorisé par l'Etat. Les résultats de la visite et le motif de la prorogation de validité seront portés sur le certificat.

Les certificats dont il s'agit seront établis d'après le modèle annexé à la présente Convention (modèles n[os] 1 et 2).

Art. 3.

La constatation de la rage dans la localité d'origine n'empêchera pas la délivrance du certificat d'origine et de santé prévu à l'article 2.

La constatation de cas sporadiques de charbon bactéridien, de charbon bactérien, de morve, de rouget, de septicémie hémorragique n'empêchera pas non plus la délivrance du certificat, mais celui-ci devra porter mention des cas constatés.

La constatation de la gale chez le mouton et la chèvr n'empêchera pas la délivrance du certificat pour les solipè des et *vice versa*.

Art. 4.

Les produits d'origine animale, à l'état frais, pour êtr admis à l'importation, doivent être accompagnés d'un certi ficat d'origine et de salubrité qui permette l'identificatio des produits et qui porte la déclaration qu'ils proviennen d'animaux indemnes de maladies contagieuses.

Ce certificat n'est pas exigé pour les produits d'origin animale qui ont subi un traitement considéré comme offran une garantie suffisante au point de vue de la prophylaxi vétérinaire (dessiccation, salaison, traitement arsenical, la vage, désinfection).

De même seront admis à l'importation sans certificat e ne seront pas soumis à des restrictions pour des raisons d police vétérinaire les produits dérivés du lait (fromage beurre) ainsi que les oeufs.

Art. 5.

Pour être admises à l'importation, les viandes fraîches réfrigérées, congelées ou conservées par d'autres procédés les graisses, saindoux et tous les produits carnés destinés à l'alimentation doivent être accompagnés d'un certificat dé livré par un vétérinaire d'Etat ou dûment autorisé par l'E tat, attestant que les animaux dont ils proviennent ont ét soumis à la visite vétérinaire avant et après l'abatage e que les viandes ont été reconnues saines et bonnes pou l'alimentation humaine.

Pour les viandes conservées ou préparées le certificat doi attester en outre qu'elles ne contiennent aucune substanc dont l'utilisation est prohibée par la réglementation d pays destinataire.

Les viandes fraîches ou conservées par un procédé frigo rifique devront être présentées au contrôle vétérinaire à l'im portation dans les conditions suivantes:

a) viande de boeuf: animaux entiers, dépouillés ou non divisés par moitiés ou par quartiers;

b) viande de mouton et de chèvre: animaux entiers dépouillés ou non, ou divisés par moitiés;

c) viande de porc: animaux entiers, ou divisés par moi tiés, avec ou sans le lard; celui-ci peut être importé sépa rément.

L'épluchage (excision d'une partie quelconque ou grat tage des séreuses) ou l'enlèvement de ganglions entraîne l refoulement en tous les cas.

Art. 6.

Les transports qui ne répondent pas aux exigences qu précèdent, ainsi que les animaux que le vétérinaire, lor de sa visite à la frontière, reconnaît atteints, contaminé ou suspects de l'une des maladies contagieuses dont la dé claration est obligatoire, seront immédiatement refoulés.

Le vétérinaire frontière notera sur le certificat d'origin et de santé le motif du refoulement et signera sa déclara tion; ce certificat, accompagné d'un procès-verbal des fait constatés et des dispositions adoptées, sera transmis par l susdit vétérinaire à l'autorité centrale de son pays; celle-c en donnera communication au pays d'origine.

La constatation, après l'entrée des animaux sur le terr toire du pays destinataire, de l'une des maladies contagieu ses considérées dans la présente Convention sera consigné dans un procès-verbal rédigé par un vétérinaire d'Etat o dûment autorisé par l'Etat; le texte de ce procès-verbal ser

ommuniqué de suite par l'autorité compétente au pays d'o-igine.

Art. 7.

Si la peste bovine est constatée sur le territoire de l'une es Parties Contractantes, l'autre Partie aura le droit de rohiber ou de limiter, aussi longtemps que dure le danger e contagion, l'importation des ruminants, des porcs, des roduits d'origine animale et, en général, de tous les pro-uits pouvant servir de véhicule à la contagion.

Art. 8.

Si, du fait du trafic des animaux, une des maladies épi-otiques prévues par cette Convention venait à être im-ortée du territoire de l'une des Hautes Parties Contractan-s à celui de l'autre, ou bien si l'une de ces maladies revê-it un caractère menaçant dans le territoire de l'une des arties, l'autre aura le droit de limiter ou de prohiber, aussi ngtemps que durera le danger, l'importation des animaux ppartenant aux espèces exposées à la maladie, en prove-nce des territoires envahis ou menacés. Dans ces mêmes nditions, la limitation ou la prohibition d'importation urra s'étendre aux produits d'origine animale ou capables servir de véhicule à la contagion.

Ces limitations ou prohibitions d'importation ne pourront ppliquer qu'aux territoires envahis par la maladie et aux rritoires limitrophes. On considère comme territoires: en ance, les départements, et, en Italie, les provinces.

L'importation ne peut être prohibée dans les cas de char-n bactéridien, de charbon bactérien, de septicémie hémor-gique, rage, morve, rouget du porc, tuberculose et gale.

La durée de la période de danger de contagion pour les aladies envisagées à l'article 2, lettres *a*, *b*, *c*, à l'exception la peste bovine, sera limitée aux périodes prévues au ême article. Cette durée sera calculée à partir du jour de déclaration officielle qui établira la disparition de la ma-die.

Art. 9.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à blier, le 1er et le 15 de chaque mois, un bulletin sur la uation sanitaire. Ce bulletin, aussitôt publié, sera directe-nt transmis à l'autre Partie Contractante; il sera rédigé ne manière uniforme et de façon à donner une indication acte de l'état sanitaire du bétail dans les différentes par-s du pays.

Pour les maladies énumérées à l'article 2 de la présente nvention, l'une des Hautes Parties Contractantes pourra ujours obtenir de l'autre, communication de la liste des mmunes infectées, comprises dans les départements ou ovinces désignés par elle.

Art. 10.

Lorsque, sur le territoire de l'une des Hautes Parties ntractantes, on constate la peste bovine ou la péripneu-nie des bovins ou bien la fièvre aphteuse sous une forme ligne, avec mortalité élevée, l'Autorité centrale vété-aire de l'autre Partie Contractante sera immédiatement directement informée par voie télégraphique.

Art. 11.

Si un désaccord venait à se produire entre les deux Hau-Parties Contractantes, sur l'application de la présente nvention, il serait procédé à la nomination, sur la de-nde de l'une des Parties, d'une Commission mixte dont l'avis sera équitablement apprécié dans la décision à adopter.

Chacune des Hautes Parties Contractantes nommera deux membres pour faire partie de la Commission, laquelle aura le droit de s'adjoindre un cinquième membre dans le cas où l'accord ne pourrait s'établir.

Lors de la première réunion exigeant la désignation d'un cinquième membre, celui-ci sera choisi parmi les nationaux de l'une des Parties Contractantes désignée par le sort; dans la réunion suivante, il sera choisi parmi les nationaux de l'autre Partie et ainsi de suite, alternativement.

Art. 12.

La présente Convention, qui concerne exclusivement les territoires métropolitains des Hautes Parties Contractantes, entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications qui aura lieu à Paris. Elle suivra le sort de l'Arrangement commercial actuellement en vigueur entre l'Italie et la France.

Fait en double exemplaire à Paris, le 31 Mai 1929.

(*L. S.*) BISANTI
BALLERINI

(*L. S.*) LESAGE
LECLAINCHE

MODELE I.

Département — Commune.
Provincia.

Certificat d'origine et de santé pour le transport des animaux en (valable pour un solipède ou un bovin pendant huit jours à partir de la date de la délivrance du présent certificat).

Signalement de l'animal:	Renseignements:
1. Espèce:	1. Nom, prénoms et domicile de l'expéditeur de l'animal:
2. Sexe:	2. Lieu d'origine de l'animal:
3. Robe:	3. Nom, prénoms et domicile du destinataire:
4. Signes particuliers:	4. Lieu de destination, avec indication de la gare de déchargement:

Le présent certificat, délivré en exécution de l'article 2 de la Convention vétérinaire franco-italienne du atteste que toutes les conditions exigées par cette Convention sont intégralement remplies (voir au verso).

Fait à , le 19 (Timbre de la Mairie).

Le Vétérinaire d'Etat ou autorisé par l'Etat: Vu: *Le Maire, Il Podestà,*

PROLONGATION DE VALIDITE'.

Vu pour une prolongation de validité de 8 jours.
L'animal a été visité ce jour et reconnu indemne de toute maladie contagieuse.

Le Vétérinaire d'Etat ou autorisé par l'Etat: Fait à , le 19

Contrôle à la frontière.

L'animal visé ci-contre a été reconnu indemne de toute maladie contagieuse.

Fait à , le 19

(Timbre du vétérinaire frontière). *Le Vétérinaire frontière,*

Le texte de l'article 2 de la présente Convention sera reproduit au verso du certificat.

MODELE 2.

Département Commune.
Provincia.

Certificat d'origine et de santé pour le transport des animaux en (valable pour un convoi d'animaux de même espèce (moutons, chèvres, porcs, volailles) expédiés à un même destinataire, pendant huit jours à partir de la délivrance du present certificat).

1. Espèce:
2. Race:
3. Nombre des animaux (en lettres):

1. Nom, prénoms et domicile de l'expéditeur des animaux:
2. Lieu d'origine des animaux:
3. Nom, prénoms et domicile du destinataire:
4. Lieu de destination, avec indication de la gare de déchargement:

Le présent certificat, délivré en exécution de l'article 2 de la Convention vétérinaire franco-italienne du (voir au verso), atteste que toutes les conditions exigées par cette Convention sont intégralement remplies.

Fait à , le 19 (Timbre)

Le Vétérinaire d'Etat ou autorisé par l'Etat:

Vu:
Le Maire,
Il Podestà.

PROLONGATION DE VALIDITE'.

Vu pour une prolongation de validité de 8 jours.
Les animaux ont été visités ce jour et reconnus indemnes de toute maladie contagieuse.

Fait à , le 19

Le Vétérinaire d'Etat ou autorisé par l'Etat:

Contrôle à la frontière.

Les animaux ont été reconnus indemnes de toute maladie contagieuse.

Fait à , le 19

(Timbre du Vétérinaire frontière).

Le Vétérinaire frontière:

Le texte de l'article 2 de la présente Convention sera reproduit au verso du certificat.

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature de la Convention sanitaire vétérinaire conclue en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés, désireux de préciser et de compléter ses dispositions, sont convenus de ce qui suit:

1. Les importations effectuées du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre ne seront soumises à aucune autorisation préalable. Les précautions sanitaires que chacune des Hautes Parties jugera opportun d'adopter relativement aux animaux vivants, les volailles y comprises, accompagnés de certificats sanitaires et trouvés sains lors du passage à la frontière, seront, sur leur propre territoire, limitées au minimum indispensable. La durée de la période d'observation à laquelle les animaux pourront être soumis ne pourra excéder huit jours calculés depuis le jour de la visite vétérinaire à la frontière.

Pour les transports par voie de mer, les huit jours seront calculés du jour de l'embarquement.

Pour les moutons qui ne sont pas destinés à l'abatage dans le port de débarquement ou dans un abattoir directement raccordé avec la voie ferrée, la période d'observation pourra être de quinze jours.

Les dispositions qui précédent ne mettront pas obstacle aux dispositions prévues ou à prévoir pour le diagnostic de la morve chez les équidés et de la tuberculose chez les bovidés.

2. Les dispositions de la présente Convention seront applicables aux animaux originaires des territoires des Hautes Parties Contractantes pour le transit à travers le territoire de l'une ou l'autre Partie, à cette condition que le pays destinataire prenne l'engagement de ne refouler en aucun cas les animaux expédiés en transit. Si le transit exigeait la traversée d'autre pays, l'autorisation du passage en toutes les conditions devrait être préalablement obtenue des divers pays traversés.

Le transit de la viande fraiche, conservée ou préparée, des matières premières d'origine animale transportées du territoire d'une Partie Contractante à travers le territoire de l'autre Partie, par voie ferrée dans des wagons fermés et plombés ou par bateau, sera admis aux mêmes conditions que l'importation et sans que soit exigé aucun engagement préalable d'acceptation des pays éventuellement traversés et du pays destinataire.

3. Les expéditions faites directement à la destination d'abattoirs raccordés à la voie ferrée ne seront pas soumises à la période d'observation prévue au paragraphe premier du protocole final. Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront réciproquement la liste des abattoirs raccordés à la voie ferrée possédant les aménagements sanitaires requis.

4. Les bureaux de douane désignés pour le trafic des animaux seront dotés d'installations permettant d'assurer, en des conditions pleinement satisfaisantes, les opérations du service vétérinaire.

5. Le refoulement par le vétérinaire frontière des animaux suspects, prévu à l'article 6 de la présente Convention, sera limité aux animaux qui auront été exposés à un contact direct ou indirect avec un animal malade ou suspect. Seront notamment considérés comme suspects de contamination les animaux ayant séjourné dans le même wagon ou le même bateau avec des animaux malades ou suspects; ceux qui ont été en contact pendant le chargement ou le déchargement avec des animaux malades ou suspects ceux qui ont été exposés à une contagion indirecte par le passage dans des locaux, sur des quais ou passerelles non désinfectés, etc.

6. Les chevaux de course, les chevaux destinés aux concours ou aux épreuves sportives, pourront être admis à l'importation s'ils sont accompagnés, aux lieu et place du certificat prévu par cette Convention, d'un certificat délivré par les Présidents des Sociétés Hippiques dont la liste aura été notifiée à l'autre par chacune des Hautes Parties Contractantes. Ce certificat devra porter le timbre et le visa du Club ou de la Société et contenir le nom et domicile du propriétaire, le signalement exact de l'animal, sa provenance et le lieu de destination, ainsi que la déclaration d'un vétérinaire de l'Etat ou autorisé par l'Etat attestant la bonne santé de l'animal et déclarant que l'établissement d'où il provient est indemne de maladies contagieuses.

7. Les certificats établis conformément à la présente Convention devront être rédigés dans la langue du pays qui les délivre.

8. La désinfection des wagons ayant servi au transport des animaux, des bateaux, quais, passerelles, etc., effectuée suivant les règlements en vigueur sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, sera reconnue valable par l'autre Partie.

9. Il est spécifié que les dispositions de la présente Convention pourront être étendues, s'il y a lieu, par un nouvel

accord entre les Hautes Parties Contractantes, à d'autres maladies, connues ou inconnues à l'heure actuelle, et dont la transmission pourrait être légitimement redoutée.

10. Les communications urgentes relatives à l'application de la présente Convention pourront être échangées directement par les Autorités sanitaires vétérinaires de chacune des Hautes Parties Contractantes; copie en sera transmise par la voie diplomatique.

C. BISANTI — N. LESAGE
BALLERINI — LECLAINCHE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Protocole.

Les délégués italiens:

M. le Dr. ANTONIO CRISPO, Inspecteur Général de l'Inspectorat Général des Chemins de Fer, Tramways et Automobiles,

M. le Dr. FRANCESCO PITTALIS, Conseiller de Légation de S. M. le Roi d'Italie, Représentant dans la Délégation du Ministère Royal des Affaires Etrangères,

M. ENRICO MELLINI, Ingénieur, Inspecteur en Chef de l'Inspectorat Général des Chemins de Fer, Tramways et Automobiles,

M. le Dr. VITTORIO MEZZATESTA, Chef de la Division des Services automobiles de l'Inspectorat Général des Chemins de Fer, Tramways et Automobiles

et les délégués suisses:

M. le Dr. REINHOLD FURRER, Directeur Général des Postes et des Télégraphes suisses,

M. le Dr. HENRI ROTHMUND, Chef de la Division de la Police du Département fédéral de Justice et Police,

M. PIERRE BONNA, Conseiller de Légation à la Division des Affaires Etrangères,

se sont, sur l'invitation de leurs Gouvernements, rencontrés à Berne en vue de régler, dans un esprit de réciprocité rationnelle, les questions ayant trait au trafic des autocars (torpedoni et autobus) pour le transport de voyageurs entre l'Italie et la Suisse qui avaient fait précédemment l'objet d'échanges de vues entre leurs Gouvernements et sont convenus des stipulations ci après:

1. — Le Gouvernement suisse s'engage à ne pas exiger des entrepreneurs italiens effectuant sur le territoire de la Confédération des transports de voyageurs soumis à l'obligation de concession le payement du droit supplémentaire prévu par le parag. 9, alinéa 1er, de l'arrêté du Conseil fédéral du 19 mars 1929 (actuellement 25 ct. par km-voiture).

Il est cependant entendu que le bénéfice de cette exemption cesserait si les autocars (torpedoni et autobus) suisses étaient soumis en Italie à des droits ou autres charges plus onéreux que ceux exigés en Suisse.

2. — Le Gouvernement italien s'engage, de son côté, à ne pas appliquer aux entrepreneurs suisses effectuant sur le territoire italien des transports de voyageurs les dispositions figurant aux articles 66 et 89 de la loi du 2 décembre 1928, année VIIème, n. 3179, concernant la collaudation des voitures et l'octroi des permis de conduire (patente di 3° grado), pourvu qu'ils soient en possession de l'autorisation de circuler et du permis de conduire prévus par la législation suisse.

Il est entendu que le bénéfice de cette exemption n'est accordé qu'en tant que les mêmes facilités seront données par le Gouvernement fédéral aux entrepreneurs italiens.

3. — Le service de diligences destiné à assurer la liaison avec le chemin de fer, prévu par l'article 9 de la Convention du 24 mars 1906 réglant le service postal sur la ligne du Simplon, pourra être effectué entre Iselle-frontière et Iselle-station au moyen d'automobiles, soit en régie, soit par des entrepreneurs, sous la responsabilité de l'Administration des postes suisses.

4. — La délégation italienne, reconnaissant que la réglementation de la circulation des véhicules automobiles entre les deux pays est désirable, soumettra au prompt et bienveillant examen du Gouvernement italien le projet d'arrangement traitant la question dans son ensemble que la délégation suisse lui a remis.

5. — Les stipulations ci-dessus entreront en vigueur provisoirement dès le 10 août 1929 et deviendront définitives aussitôt qu'elles auront été ratifiées par les deux Gouvernements. Elles pourront être dénoncées en tout temps par chaques Partie moyennant avertissement donné trois mois à l'avance.

En foi de quoi, les délégués susnommés ont signé le présent protocole.

Fait à Berne, en double exemplaire, le 7 août 1929.

Les délégués Italiens:	*Les délégués Suisses:*
ANTONIO CRISPO	FURRER
F. A. PITTALIS	ROTHMUND
Ing. ENRICO MELLINI	BONNA
Dr. VITTORIO MEZZATESTA	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE FINLANDE AU MINISTRE D'ITALIE A HELSINKI

Helsinki, le 15 août 1929.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement finlandais, désireux de favoriser les relations commerciales entre la Finlande et l'Italie, verrait avec plaisir la conclusion avec le Gouvernement italien d'un arrangement stipulant à titre de réciprocité les règles suivantes:

1. — Les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises d'une des Parties Contractantes destinées à l'autre sont exemptés de la formalité du visa consulaire.

2. — Si, dans des cas exceptionnels, il se rend nécessaire d'exiger la légalisation consulaire des dits certificats, les deux Gouvernements s'engagent à exempter les dits certificats du payement des droits de légalisation.

3. — La même exemption aura lieu lors de la légalisation des factures commerciales pour les cas où une telle légalisation est requise.

4. — Le présent arrangement entrera en vigueur à une date qui sera établie par un échange de notes ultérieur.

5. — L'arrangement pourra être dénoncé à tout moment et demeurera exécutoire jusqu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jour de sa dénonciation par l'une ou l'autre des Parties Contractantes.

Je serais reconnaissant d'être informé si le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède et je me permets de proposer, dans ce cas, que cette note et la réponse que Vous voudrez bien me faire parvenir soient considérées comme un Arrangement passé à ce sujet entre les deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

PROCOPÉ

Son Excellence

Monsieur le Comte EMILIO PAGLIANO

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie

HELSINKI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

LE MINISTRE D'ITALIE A HELSINKI
AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
DE FINLANDE

Helsinki, le 15 août 1929.

Monsieur le Ministre,

Par Votre note d'aujourd'hui Vous m'avez fait connaître que le Gouvernement Finlandais, désireux de favoriser les relations commerciales entre l'Italie et la Finlande, verrait avec plaisir la conclusion d'un arrangement avec le Gouvernement Italien stipulant les règles suivantes:

1. — Les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises d'une des Parties Contractantes destinées à l'autre sont exemptés de la formalité du visa consulaire.

2. — Si, dans des cas exceptionnels, il se rend nécessaire d'éxiger la légalisation consulaire des dits certificats, les deux Gouvernements s'engagent à exempter les dits certificats du payement des droits de légalisation.

3. — La même exemption aura lieu lors de la légalisation des factures commerciales pour les cas où une telle légalisation est requise.

4. — Le present arrangement entrera en vigueur à une date qui sera établie par un échange de notes ulterieur.

5. — L'arrangement pourra être denoncé à tout moment et demeurera exécutoire jusqu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jour de sa dénonciation par l'une ou l'autre des Parties Contractantes.

En reponse à la dite note j'ai l'honneur de Vous faire part que le Gouvernement Royal, également désireux de favoriser les relations commerciales entre l'Italie et la Finlande, accepte tout ce qui précède ainsi que la proposition que Votre note d'aujourd'hui et la présente soient considérées comme un Arrangement passé à titre de réciprocité entre les deux Gouvernements sur la matière qui en forme l'objet.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

PAGLIANO.

Son Excellence

Monsieur HJ. J. PROCOPÉ

Ministre des Affaires Etrangères

HELSINKI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

LE GERANT DU MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES DE PERSE
AU MINISTRE D'ITALIE EN TEHERAN

Téhéran, le 9 mai 1929.

N° 2233.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance qu'en vertu du règlement provisoire des relations de la Perse avec l'Italie daté du 25 juin 1928, les dispositions du dit règlement expirent le 10 mai 1929.

Le Gouvernement Persan, en s'attendant à ce que les traité et conventions prévus à l'arrangement provisoire susmentionné soient conclus dans le plus bref délai possible, consent, sous condition de réciprocité, à ce que l'arrangement provisoire en question continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en viguer des traité et conventions définitifs et au plus tard jusqu'au 10 août 1929.

Je saisis cette occasion pour exprimer à Votre Excellence les assurances de ma haute considération.

F.to M. FARZINE
Gérant du Ministère des Affaires Etrangères

A Son Excellence

Monsieur G. DANEO

Ministre d'Italie

TEHERAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

LE MINISTRE D'ITALIE EN TEHERAN
AU GERANT DU MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES DE PERSE

Téhéran, le 9 mai 1929.

N° 305.

Monsieur le Gérant,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance qu'en vertu du réglement provisoire des relations de l'Italie avec la Perse daté du 25 juin 1923, les dispositions du dit règlement expirent le 10 mai 1929.

Le Gouvernement Italien, en s'attendant à ce que les traité et conventions prévus à l'arrangement provisoire susmentionné soient conclus dans le plus bref délai possible, consent, sous condition de réciprocité, à ce que l'arrangement provisoire en question continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des traité et conventions définitifs et au plus tard jusqu'au 10 août 1929.

Je saisis l'occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Gérant, les assurances de ma haute considération.

F.to G. DANEO
Ministre d'Italie

Son Excellence

M. MOHAMMED ALI KHAN FARZINE

Gérant du Ministère Impériale des Affaires Etrangères

TEHERAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

LE DIRECTEUR GENERAL
DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE PERSE AU MINISTRE D'ITALIE EN TEHERAN

N. 5724. Téhéran, le 9 Août 1929.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que, conformément à la prorogation, faite par lettres échangées le 9 mai dernier, du règlement provisoire des relations de la Perse avec l'Italie daté du 25 juin 1928, les dispositions du dit règlement expirent le 10 août 1929.

Le Gouvernement Persan, en s'attendant à ce que les traité et conventions prévus par l'arrangement provisoire susmentionné soient conclus dans le plus bref délai possible, consent, sous condition de réciprocité, à ce que l'arrangement provisoire en question continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des traité et conventions définitifs et au plus tard jusqu'au 10 novembre 1929.

Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

F.to H. GAFFARY

Son Excellence
Monsieur G. DANEO
Ministre d'Italie
TEHERAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

LE MINISTRE D'ITALIE EN TEHERAN
AU DIRECTEUR GENERAL
DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE PERSE

N. 608. Téhéran, le 9 Août 1929.

Monsieur le Directeur Général,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que, conformément à la prorogation faite par lettres échangées le 9 mai dernier, du règlement provisoire des relations de l'Italie avec la Perse daté du 25 juin 1928, les dispositions du dit règlement expirent le 10 août 1929.

Le Gouvernement Italien, en s'attendant à ce que les traité et conventions prévus par l'arrangement provisoire susmentionné soient conclus dans le plus bref délai possible, consent, sous condition de réciprocité, à ce que l'arrangement provisoire en question continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des traité et conventions définitifs et au plus tard jusqu'au 10 novembre 1929.

Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma haute considération.

F.to G. DANEO
Ministre d'Italie

Son Excellence
Monsieur GAFFARY
Directeur Général du Ministère des Affaires Etrangères
TEHERAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

L'AMBASSADEUR D'ITALIE EN CONSTANTINOPLE
AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
DE LA REPUBLIQUE TURQUE

Angora, le 3 Août 1929.

Monsieur le Ministre,

En vu de la prochaine échéance de la Convention de Lausanne du 24 juillet 1923 et étant donné que les négociations déjà entamées pour régler d'une manière complète et durable les relations commerciales entre l'Italie et la Turquie ne sont pas encore arrivées à leur conclusion, j'ai l'honneur de déclarer à Votre Excellence que mon Gouvernement est d'accord pour régler, à partir de la date de l'échéance susdite, les relations de commerce et de navigation entre les deux Pays sur la base de l'application de la clause de la Nation la plus favorisée.

Ce traitement demeurera applicable jusqu'à la conclusion de la nouvelle Convention de Commerce et de Navigation que les deux Gouvernements s'engagent à signer dans le plus bref délai. Toutefois les deux Gouvernements se réservent la faculté de dénoncer en tout temps le présent arrangement lequel, dans ce cas, prendra fin trois mois après la dénonciation.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.

ORSINI

A Son Excellence
le Ministre des Affaires Etrangères de la République Turque
ANGORA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
DE LA REPUBLIQUE TURQUE
A L'AMBASSADEUR D'ITALIE EN CONSTANTINOPLE

Ankara, le 3 Août 1929.

Monsieur l'Ambassadeur,

En vue de la prochaine échéance de la Convention de Lausanne du 24 juillet 1923 et étant donné que les négociations déjà entamées pour régler d'une manière complète et durable les relations commerciales entre la Turquie et l'Italie ne sont pas encore arrivées à leur conclusion, j'ai l'honneur de déclarer à Votre Excellence que mon Gouvernement est d'accord pour régler, à partir de la date de l'échéance susdite, les relations de commerce et de navigation entre les deux Pays sur la base de l'application de la clause de la Nation la plus favorisée.

Ce traitement demeurera applicable jusqu'à la conclusion de la nouvelle Convention de Commerce et de Navigation que les deux Gouvernements s'engagent à signer dans le plus bref délai. Toutefois, les deux Gouvernements se réservent la faculté de dénoncer en tout temps le présent arran-

gement, lequel, dans ce cas, prendra fin trois mois après la dénonciation.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

RÜSTÜ

Son Excellence

Monsieur LUCA ORSINI BARONI

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire

d'ITALIE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 2662.

REGIO DECRETO 7 novembre 1929, n. 2007.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 aprile 1928, n. 918, che dà facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina e di apportare, nell'occasione, delle varianti alle disposizioni stesse;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, modificata con i Regi decreti-legge 26 settembre 1926, n. 1650 (convertito nella legge 21 luglio 1927, n. 1551), 27 marzo 1927, n. 755 (convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2763), 19 dicembre 1927, n. 2317 (convertito nella legge 15 novembre 1928, n. 2792), 14 giugno 1928, n. 1446 (convertito nella legge 9 dicembre 1928, n. 3327), 8 novembre 1928, n. 2482 (convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3328), e 8 aprile 1929, n. 620 (convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1340);

Visto il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1784 (convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2680), relativo all'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917 (convertito nella legge 19 maggio 1927, n. 778), che detta, tra l'altro, le norme per l'avanzamento degli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere, in massima, favorevole;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri per la guerra, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per la marina, per l'applicazione dell'unito testo unico, di emanare di concerto col Ministro per le finanze speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento, e di applicare nel frattempo, in quanto possibile, le norme emanate dopo la entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179.

Sono abrogate la legge 8 luglio 1926, n. 1179, e tutte le successive sue modificazioni, nonchè tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente testo unico, che avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — GAZZERA — BALBO — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 122. — MANCINI.

Testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 1.

(Art. 1 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura.

Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

Art. 2.

(Art. 2 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Il grado di contrammiraglio e corrispondenti, e quelli superiori, debbono essere conferiti solo agli ufficiali che dimostrano di possedere in modo eminente le qualità che si richiedono ai capi di una gerarchia che è specialmente gerarchia di alto comando o di alta direzione.

Art. 3.

(Art. 3 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 27 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).

I Comandi navali e le cariche direttive saranno assegnati dal Ministro per la marina soltanto a quegli ufficiali che per qualità professionali, tecniche, di cultura e di carattere diano sicuro affidamento di poterli disimpegnare. Quando trattasi di ufficiali aventi grado di capitano di vascello o corrispondente o superiore, l'assegnazione sarà fatta, sentito il parere del Capo di Stato Maggiore della Marina.

Le cariche direttive degli ufficiali delle Capitanerie di porto saranno assegnate dal Ministro per la marina su proposta del Ministro per le comunicazioni seguendo gli stessi criteri.

Art. 4.

(Art. 4 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

L'avanzamento ha luogo per corpi e ruoli, con promozioni successive da un grado all'altro, con le norme stabilite dal presente testo unico e dal regolamento.

Art. 5.

(Art. 5 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

L'avanzamento per gli ufficiali della Regia marina avviene ad anzianità, per concorso, a scelta assoluta o a scelta comparativa, come è indicato negli articoli seguenti.

La scelta comparativa per le promozioni al grado di capitano di fregata e corrispondenti, al grado di capitano di vascello e corrispondenti ed al grado di contrammiraglio e corrispondenti dovrà essere inspirata ad una progressiva severità di giudizio in corrispondenza alla elevatezza del grado da raggiungere.

Art. 6.

(Art. 6 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Gli ufficiali possono conseguire l'avanzamento quando si trovano nelle condizioni prescritte dalle tabelle allegate al presente testo unico, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, e dagli articoli seguenti.

Art. 7.

(Art. 7 legge 8 luglio 1926, n. 1179; articoli 1 e 8 R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1784, e art. 28 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati).

E' valido agli effetti del presente testo unico il tempo di imbarco su Regie navi in armamento o riserva, nonchè il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel Regio naviglio, purchè addette a servizi dello Stato od a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizio di emigrazione. Tuttavia, perchè il periodo dell'imbarco sia utile agli effetti dell'avanzamento, metà di esso dovrà essere trascorso su Regie navi, in armamento od in riserva.

E' considerato altresì come imbarco compiuto su Regie navi in armamento quello che gli ufficiali compiono sui piroscafi della marina mercantile, per istruzione professionale, giusta il disposto dal R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1784.

Il periodo di comando prescritto dalle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere compiuto per intero su Regie navi in armamento o in riserva.

Il periodo di tempo trascorso nelle cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato della marina o di Capo di Stato Maggiore della Regia marina è considerato, agli effetti dell'avanzamento, quale imbarco in comando di una divisione navale o di una squadra navale.

Art. 8.

(Art. 23 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482).

Il Ministro per la marina ha facoltà di aumentare fino a 30 mesi il periodo d'imbarco richiesto per l'avanzamento dal grado di capitano di vascello a contrammiraglio.

L'imbarco nel grado di capitano di vascello potrà essere, con disposizione Ministeriale, diviso in due periodi di circa 15 mesi ciascuno.

Al primo periodo saranno attribuiti in massima i 6/10 degli incarichi di bordo dei capitani di vascello, assegnando, in genere, e quando possibile, tali incarichi a capitani di vascello appena promossi o poco dopo la loro promozione. Al secondo periodo saranno attribuiti in massima i 4/10 degli incarichi di bordo dei capitani di vascello, assegnando tali incarichi a capitani di vascello che abbiano già compiuto il primo periodo di imbarco.

La Commissione suprema di avanzamento, nella sua riunione ordinaria annuale, prenderà in esame i rapporti relativi ai capitani di vascello che hanno compiuto almeno un anno del primo periodo di comando e designerà al Ministro quei capitani di vascello che ritiene particolarmente meritevoli di compiere il 2° periodo di comando per aspirare al grado di contrammiraglio.

Il Ministro per la marina, ferme restando le facoltà dell'art. 3 del presente testo unico, trarrà norma dalle designazioni avvenute per assegnare i comandi del 2° periodo.

Art. 9.

(Art. 8 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

E' considerato, a tutti gli effetti, come imbarcato su navi nella posizione di armamento il personale della Regia marina che si trovi in una delle seguenti posizioni amministrative:

a) imbarcato su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio);

b) destinato permanentemente, quale personale di volo, agli aeroscali od alle squadriglie di idrovolanti od aeroplani che hanno tutti, o parte, degli apparecchi efficienti o come equipaggio permanente di apparecchi isolati;

c) destinato a prendere parte ai voli, nelle scuole di aeronautica o di aviazione, allievi compresi.

Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie:

a) i piloti e gli allievi piloti;

b) gli osservatori, posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia;

c) i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli.

Le disposizioni del 1° comma cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di sessanta giorni non abbiano compiuto voli od ascensioni (aeronavigazione).

Art. 10.

(Art. 9 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

L'ufficiale durante la disponibilità o l'aspettativa o la sospensione dall'impiego non può conseguire promozione.

Art. 11.

(Art. 10 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

L'ufficiale sottoposto a procedimento penale o al giudizio di un Consiglio di disciplina non può essere promosso al grado superiore mentre il procedimento penale o il giudizio disciplinare è in corso.

In caso di esito favorevole, e in seguito ad un nuovo giudizio di idoneità delle competenti Commissioni di avanzamento, deve essere promosso, anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore. La data della sua promozione e la sua sede di anzianità saranno quelle che gli sarebbero spettate se la sua promozione non fosse stata sospesa.

La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella del verdetto del Consiglio di disciplina, se favorevole.

CAPO II.

Delle vacanze nei ruoli.

Art. 12.

(Art. 11 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Nessuno può essere promosso al grado superiore se non esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne nel caso previsto dall'articolo precedente.

Art. 13.

(Art. 12 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

Costituiscono vacanze organiche agli effetti di cui al precedente articolo:

a) i decessi;

b) la cessazione dal servizio permanente o per dispensa dal servizio o per collocamento per qualsiasi motivo in posizione ausiliaria, od a riposo, od in riforma, od in congedo provvisorio nonchè per perdita del grado in tutti i casi previsti dalla legge sullo stato degli ufficiali;

c) la cancellazione dai ruoli di cui agli articoli 38 e 53 del presente testo unico;

d) il collocamento in aspettativa per qualsiasi motivo;

e) il collocamento in disponibilità;

f) il collocamento fuori quadro, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno — in aggiunta ai fuori quadro stabiliti per legge o per successivo decreto Reale — e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non dànno luogo a promozioni dal grado inferiore.

Art. 14.

(Art. 13 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 4 R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650).

L'ufficiale primo inscritto nel quadro di avanzamento acquista diritto al grado superiore dal giorno in cui si è verificata una vacanza in detto grado e tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

CAPO III.

Accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente fino al grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti inclusi.

Art. 15.

(Art. 14 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

Gli ufficiali ammiragli o generali, gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente, sono inscritti, agli effetti dell'avanzamento, in ruoli di anzianità distinti per Corpi e gradi; per gli ufficiali del Corpo sanitario, quelli medici separatamente da quelli chimico-farmacisti.

Gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi formano agli effetti dell'avanzamento tanti ruoli quante sono le categorie.

In conformità dei ruoli di anzianità e nei limiti e modi prescritti dal presente testo unico e dal regolamento si compilano annualmente, per ogni Corpo, tanti quadri di avanzamento per gli ufficiali, quanti sono i gradi di ciascun ruolo.

Per l'anzianità di grado ed i ruoli di anzianità valgono le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 16.

(Art. 15 legge 8 luglio 1926, n. 1179; art. 30 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, e art. 19 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).

Il Ministro per la marina dispone ogni anno che sia presa in esame, per l'avanzamento, un'aliquota di contrammiragli e gradi corrispondenti e di ufficiali superiori ed inferiori.

L'aliquota sarà determinata dal Ministro per la marina in relazione alle vacanze prevedibili, ed ai criteri di avanzamento stabiliti dal presente testo unico, e con particolare riguardo alla scelta comparativa.

Art. 17.

(Art. 16 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

E' in facoltà del Ministro per la marina di disporre per la compilazione di quadri suppletivi di avanzamento quando i quadri ordinari siano esauriti o prossimi ad esaurirsi. Il Ministro stesso stabilisce il grado e il numero degli ufficiali che dovranno essere compresi nei quadri suppletivi.

Gli ufficiali che per deficienza delle condizioni prescritte non furono scrutinati in occasione della compilazione dei quadri di avanzamento, potranno essere presi in esame quando raggiungano le condizioni prescritte.

Gli ufficiali per i quali le Commissioni deliberano di sospendere il giudizio per le cause che saranno stabilite dal regolamento, potranno essere sottoposti a nuovo scrutinio, per lo scioglimento della riserva, dopo che saranno eliminate le cause che motivarono la deliberazione sospensiva.

Nei casi previsti dai due precedenti commi del presente articolo non è richiesta la compilazione di schede individuali, di cui all'articolo 24, comma 2°.

Art. 18.

(Art. 17 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

Per l'accertamento della idoneità all'avanzamento fino al grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti inclusi e la compilazione dei relativi quadri, sono costituite due Commissioni di avanzamento, e cioè:

a) la Commissione suprema di avanzamento;

b) la Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 19.

(Art. 18 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 32 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati).

La Commissione suprema di avanzamento ha le seguenti attribuzioni:

a) giudicare sull'idoneità o meno alle funzioni del proprio grado per gli ufficiali del grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti e superiori di tutti i Corpi militari della Regia marina, fino al grado di contrammiraglio e corrispondenti inclusi;

b) giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore degli stessi ufficiali del comma *a*) e compilare i relativi quadri di avanzamento;

c) deliberare sulle proposte di cancellazione dai quadri da essa compilati;

d) deliberare sulle proposte di scelta eccezionale di cui agli articoli 69 e 70 per gli ufficiali indicati nel comma a);

e) dare parere sul collocamento in ausiliaria di autorità degli ufficiali previsti nel comma a) che fossero sottoposti al suo esame in base all'art. 40 della legge vigente sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica e dare il giudizio prescritto dall'art. 38-*bis* della stessa legge sullo stato degli ufficiali, per gli ufficiali della Regia marina aventi grado di capitano di fregata e corrispondenti e superiori di cui pure alla lettera a);

f) giudicare sull'idoneità all'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria o appartenenti alla Riserva navale aventi il grado di ammiraglio di divisione o corrispondente.

Art. 20.

(Art. 19 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

La Commissione ordinaria di avanzamento, oltre quelle altre stabilite da disposizioni speciali, ha le attribuzioni della Commissione suprema di avanzamento indicate ai commi a), b), c), d) ed e) dell'articolo precedente per gli ufficiali di tutti i Corpi della Regia marina dal grado di guardiamarina e corrispondenti fino al grado di capitano di corvetta e corrispondenti incluso, e per gli ufficiali in congedo di tutti i corpi e gradi della Regia marina fino al grado di contrammiraglio e corrispondenti, e le attribuzioni di cui ai commi b), c) e d) per i capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Art. 21.

(Art. 20 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 33 del R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito nella legge 15 novembre 1928, n. 2792).

La Commissione suprema di avanzamento è costituita come segue:

a) da tutti gli ammiragli di armata o designati di armata e quelli di squadra che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo di intervenire; gli ammiragli di squadra considerati in aumento alla tabella organica del loro grado ai sensi del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497, non fanno parte della Commissione suprema di avanzamento.

Assume la presidenza l'ufficiale ammiraglio più anziano fra i presenti;

b) dall'ufficiale ammiraglio Capo di Stato Maggiore della Regia marina;

c) dal direttore generale del personale e dei servizi militari in qualità di membro con voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;

d) dai generali ispettori del genio navale e delle armi navali, o, in caso di impedimento, dagli ufficiali generali che li seguono immediatamente in ruolo, a prescindere da coloro che coprono le cariche di direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche e delle armi ed armamenti navali;

e) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche e direttore generale delle armi ed armamenti navali e da quelli che rivestono, rispettivamente, le cariche di direttore centrale di Sanità militare marittima, di direttore centrale di Commissariato militare marittimo e di ispettore delle Capitanerie di porto;

f) da un ufficiale generale medico, di commissariato o di porto; se un generale di porto ricopre la carica di direttore generale della Marina mercantile, spetterà a lui far parte della Commissione suprema di avanzamento.

Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore prendono parte alle sedute i membri indicati ai commi a), b) e c). Per gli ufficiali degli altri Corpi della Regia marina prendono parte alle sedute i membri indicati nei commi a), b), c) e quelli appartenenti ai Corpi degli ufficiali esaminandi indicati nei commi d), e) ed f).

Art. 22.

(Art. 21 legge 8 luglio 1926, n. 1179; art. 2 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, e art. 34 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificato).

La Commissione ordinaria di avanzamento è costituita come segue:

a) dall'ufficiale ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina, presidente;

b) dall'ufficiale ammiraglio vice-presidente del Consiglio superiore di marina, vice-presidente;

c) dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello membro ordinario del Consiglio superiore di marina, con funzioni di segretario per gli affari militari;

d) dal sottocapo di Stato Maggiore della marina, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal più anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati all'ufficio di Stato Maggiore della Regia marina e non impediti di intervenire;

e) dal direttore generale del personale e dei servizi militari o, in caso di sua assenza od impedimento, dal più anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati alla direzione generale del personale e dei servizi militari e non impediti di intervenire;

f) da due ufficiali generali o superiori più elevati in grado aventi destinazioni di servizio al Ministero, rispettivamente, della marina o delle comunicazioni o presso i Corpi consultivi della Regia marina, per ognuno dei Corpi del genio navale, delle armi ed armamenti navali, dei Corpi di sanità, di commissariato e capitanerie di porto; uno dei due ufficiali della presente lettera deve essere in ogni caso l'ufficiale generale del rispettivo Corpo che riveste la carica di direttore generale o direttore centrale o ispettore presso il Ministero della marina o delle comunicazioni o l'ufficiale superiore che ne fa le veci; se la carica di direttore generale delle armi ed armamenti navali è coperta da un ufficiale dello Stato Maggiore, questi farà parte della Commissione ordinaria di avanzamento in luogo di un ufficiale delle armi navali;

g) dal comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, o, in caso di sua mancanza od impedimento, da chi ne fa le veci.

Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore e degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi prendono parte alle sedute i membri indicati dai commi a), b), c), d) ed e).

Per gli ufficiali degli altri Corpi prendono parte alle sedute i membri indicati dai commi a), b), c), d), e), e quelli appartenenti al Corpo degli ufficiali esaminandi indicati nel comma f); per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, per gli ufficiali per la Direzione macchine in congedo e per quelli in aspettativa per riduzione di quadri, nonchè per gli ufficiali meccanici, la Commissione ordinaria di avanzamento è costituita come quella per lo scrutinio degli ufficiali del genio navale; per lo scrutinio a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente prendono parte alle sedute i membri indicati ai commi a), b), c), d), e) e g), e per i soli

sottufficiali meccanici i membri di cui al comma *f)* del Corpo del genio navale: nei casi di nomine a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi di complemento o della riserva navale non interviene il comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi di cui alla lettera *g)*.

Art. 23.

(Art. 22 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

Sia il presidente della Commissione suprema sia quello della Commissione ordinaria hanno facoltà di farvi intervenire, come membro consultivo, senza diritto a voto, qualunque altro ufficiale ammiraglio o generale o superiore.

Art. 24.

(Art. 23 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli precedenti, in base a quanto prescrive l'art. 1, debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado, e quindi stabilire se possiede o no la idoneità all'avanzamento prendendo in esame gli elementi di giudizio stabiliti dal presente testo unico e dal regolamento.

Le Commissioni di avanzamento terranno conto inoltre per l'avanzamento ai gradi di contrammiraglio, capitano di vascello, capitano di fregata, e gradi corrispondenti degli altri Corpi della Regia marina, dei risultati dello scrutinio di schede individuali. Queste schede devono essere compilate e firmate, per gli ufficiali sottoposti a scrutinio, da tutti gli ufficiali dello stesso Corpo, che abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione, nonchè dagli ufficiali dello stesso Corpo aventi grado uguale a quello da conferirsi con la promozione, già inscritti nel quadro di avanzamento in vigore. Il modulo di tali schede e le norme relative allo loro compilazione sono stabilite dal regolamento.

Art. 25.

(Art. 24 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

Le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli precedenti si intendono costituite quando sono presenti i due terzi dei membri con diritto a voto.

La votazione per l'idoneità o non idoneità dei candidati in seno alle Commissioni avviene, dopo discussione, con voto palese.

L'idoneità agli uffici del grado e all'avanzamento per anzianità è pronunziata a maggioranza assoluta di voti. La parità dei voti nelle votazioni per le promozioni ad anzianità indica giudizio di non idoneità.

L'idoneità all'avanzamento nella scelta assoluta, nella scelta comparativa e per concorso è pronunziata a maggioranza di due terzi dei voti.

La graduatoria nelle promozioni a scelta comparativa ed in quella per concorso è determinata in base agli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento, al servizio prestato ed alle distinzioni e ricompense ottenute in guerra con le norme da stabilirsi col regolamento stesso.

Art. 26.

(Art. 25 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

L'ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento viene inscritto nel rispettivo quadro di avanzamento secondo le disposizioni del presente testo unico e del regolamento.

Art. 27.

(Art. 26 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

I deliberati ed i quadri di avanzamento compilati dalle competenti Commissioni sono resi definitivi quando approvati dal Ministro per la marina, il quale ha facoltà di approvarli anche soltanto in parte.

Il Ministro per la marina può eseguire, fra gli inscritti nei quadri di avanzamento compilati col criterio della scelta comparativa, quegli spostamenti, e in tutti gli altri quadri quelle esclusioni, che ritiene più rispondenti all'interesse dell'Amministrazione militare marittima.

I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data di applicazione del decreto Ministeriale che li approva.

Art. 28.

(Art. 27 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

Il Ministro per la marina ha facoltà di sospendere con suo decreto motivato la promozione di ufficiali inscritti in quadro di avanzamento. L'ufficiale che venga a trovarsi in tali condizioni dovrà essere sottoposto nuovamente, entro sei mesi, all'esame della competente Commissione di avanzamento. Il giudizio di tale Commissione è definitivo quando è approvato dal Ministro per la marina.

Art. 29.

(Art. 28 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Quando un ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, a parere delle autorità dalle quali egli dipende, viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali, o per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, le autorità stesse debbono inoltrare apposita proposta affinchè egli venga tolto dal quadro di avanzamento.

Tali proposte saranno dal Ministero sottoposte all'esame delle competenti Commissioni nel più breve tempo possibile, per il giudizio di cui al seguente articolo 30. Fino a quando non sia deliberato al riguardo, la iscrizione in quadro dell'ufficiale rimane sospesa.

Per il giudizio di cui al presente articolo non è richiesta la compilazione di nuove schede individuali di cui all'art. 24, comma 2.

Art. 30.

(Art. 29 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

L'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento che, a giudizio delle competenti Commissioni, esaminati i rapporti di cui all'art. 29, non possiede più l'insieme delle attitudini richieste per l'avanzamento, è cancellato dal detto quadro anche durante il corso dell'anno.

Art. 31.

(Art. 30 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

I reclami presentati contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento sono giudicati dal Ministro per la marina, il quale ha facoltà di richiedere sui reclami stessi il parere della competente Commissione di avanzamento.

Art. 32.

(Art. 31 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Quando un ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento viene:

a) sottoposto a procedimento penale, od a Consiglio di disciplina;

b) collocato in aspettativa per qualsiasi motivo;

c) collocato in disponibilità;

d) sospeso dall'impiego,

la sua inscrizione nel quadro rimane sospesa fino a quando la sua posizione sia completamente definita.

Art. 33.

(Art. 32 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

I quadri di avanzamento cessano di avere vigore con la data dell'ordine di convocazione delle competenti Commissioni per la compilazione dei nuovi quadri ordinari per i corrispondenti gradi.

E' fatta eccezione per i quadri di avanzamento compilati in base al criterio del concorso, i quali vigono finchè non siano completamente esauriti, salvo il disposto degli articoli 28 a 32.

Per gli ufficiali inscritti in quadro perchè giudicati meritevoli di promozione eccezionale a scelta valgono le disposizioni dell'art. 70, salvo il disposto degli articoli 28 a 32.

Art. 34.

(Art. 20 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).

Sono da considerarsi esclusi dall'avanzamento:

a) gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento dalle competenti Commissioni di avanzamento - o esclusi a mente dell'art. 27;

b) gli ufficiali cancellati dai quadri di avanzamento come all'art. 30;

c) gli ufficiali che, presi in esame per la scelta comparativa e giudicati idonei, non sono iscritti nel quadro di avanzamento quando il numero degli inscritti nel quadro è maggiore a quello corrispondente alla loro sede di anzianità e sia promosso il pari grado meno anziano inscritto in quadro.

Per l'applicazione dell'art. 39 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397, s'intenderanno definitivamente esclusi dall'avanzamento:

1° i contrammiragli, gli ufficiali dei gradi corrispondenti ed i capitani di vascello, che si trovino per una volta sola nelle condizioni del comma *a*) o del comma *b*);

2° i colonnelli dei vari Corpi della Regia marina, i capitani di fregata, e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni del comma *a*) o del comma *b*) o che per due volte consecutive o non consecutive alla distanza non inferiore a 10 mesi si trovino nelle condizioni del comma *c*).

I capitani di vascello che si trovino per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni del comma *c*), sono mantenuti in servizio effettivo, occupando altrettanti posti del ruolo organico, ma non sono più presi in esame per i successivi scrutini;

3° i capitani di corvetta e gradi corrispondenti, che si trovino in una delle condizioni previste dai commi *a*) o *b*) per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi; ovvero che per tre volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 20 mesi fra la prima e l'ultima, si trovino nelle condizioni del comma *c*), o che si trovino una volta nelle condizioni del comma *a*) o *b*) e due volte in quelle del comma *c*);

4° i sottotenenti di vascello che, avendo ripetuto il corso superiore, non risultino idonei agli esami;

5° i tenenti e sottotenenti del genio navale, delle armi navali e del ruolo transitorio macchine che non abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del corso speciale presso le scuole di ingegneria, secondo quanto è disposto per i sottotenenti del genio navale e delle armi navali dal seguente articolo 39.

Ai tenenti di vascello e gradi corrispondenti, che per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza di almeno dieci mesi, si trovino nelle condizioni del comma *a*) o *b*) ed ai capitani di corvetta e gradi corrispondenti si applicano rispettivamente le norme degli articoli 44 e 47. Ai capitani di fregata e gradi corrispondenti che si trovino per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni del comma *c*) si applicano gli articoli 52 e 53.

I capitani di vascello ai quali non fu assegnato il comando del 1° periodo o quello del 2° periodo, e quelli nelle condizioni previste dal n. 2 comma 2° del presente articolo, possono rimanere in servizio fino a che raggiungano i limiti di età prescritti pel loro grado occupando altrettanti posti nel ruolo organico; essi però non possono superare complessivamente il numero di 20, provvedendosi ad eliminare l'eventuale eccedenza collocando in ausiliaria d'autorità i meno idonei di essi, a cominciare dai più anziani.

Art. 35.

(Art. 34 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

All'ufficiale che viene inscritto sul quadro di avanzamento; agli ufficiali che sono dichiarati non idonei agli uffici del grado o all'avanzamento; a quelli giudicati idonei ma non inscritti sul quadro, nel quale sono inscritti ufficiali pari grado di essi meno anziani, ed a quelli infine per i quali viene disposta la cancellazione o la sospensione dal quadro, è data conoscenza dei giudizi che li riguardano, con le modalità stabilite dal regolamento.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, è data anche conoscenza della motivazione della non idoneità o della cancellazione.

Art. 36.

(Art. 35 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento ed inscritti in quadro sono promossi nell'ordine della loro inscrizione in quadro di mano in mano che si verificano vacanze nel grado superiore, con le norme di cui al presente testo unico e al relativo regolamento.

Art. 37.

(Art. 36 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

L'ufficiale fuori quadro organico è promosso quando, verificandosi una vacanza nel grado superiore, a lui spetti coprirla secondo il posto che occupa nel quadro di avanzamento. Qualora l'ufficiale così promosso continui a rimanere fuori quadro organico nel ruolo del nuovo grado, si farà luogo a promozione di altro ufficiale per il posto vacante nel ruolo.

Allorquando l'ufficiale fuori quadro organico, di cui al precedente comma, cessati i motivi del collocamento fuori quadro, vi rientra, non si darà più corso a successive promozioni per il grado nel quale si verifica la eccedenza, fino a quando essa non sia eliminata.

Art. 38.

(Art. 37 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 4 R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, modificato).

Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento ed a quelli dichiarati non idonei agli uffici del grado si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.

In ambedue i casi i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

Per i capitani di fregata e gradi corrispondenti si applicano anche le norme stabilite dagli articoli 52 e 53 e per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti le norme dell'art. 44; inoltre per i capitani di vascello ed i capitani di corvetta si applicano rispettivamente le disposizioni del comma 2° del n. 2 e comma ultimo dell'art. 34, e dell'art. 47 del presente testo unico.

Capo IV.

Dell'avanzamento fino al grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti inclusi.

Art. 39.

(Art. 38 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 16 e 17 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).

L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello o grado corrispondente avviene per anzianità.

I sottotenenti del genio navale e delle armi navali reclutati in base all'art. 37 lettera *a*) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, devono in massima compiere i loro studi in ingegneria in tre anni (compresa in questi la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno).

Coloro che non potessero compiere gli studi suddetti in tre anni, potranno compierli in non più di quattro anni, venendo però classificati coi loro punti di laurea col corso immediatamente seguente.

Non è ammesso alcun prolungamento degli studi oltre il 4° anno.

Gli ufficiali suddetti non potranno proseguire i corsi nei casi seguenti:

a) se alla fine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esame, essi non avranno superato con esito favorevole gli esami relativi ad undici delle materie di insegnamento stabilite negli statuti delle Scuole di ingegneria alle quali sono iscritti;

b) se alla fine del terzo anno, compresa la sessione autunnale di esami, essi non avranno superato con esito favorevole gli esami relativi a quindici delle materie di insegnamento predette.

Gli ufficiali del genio navale e delle armi navali, che avranno compiuto il 1° anno di ingegneria nella Regia accademia navale, saranno soggetti a norme analoghe a quelle stabilite nei precedenti commi. Se essi però avranno ripetuto il 1° anno di ingegneria nella Regia accademia navale, dovranno compiere in due anni soli i rimanenti corsi presso le Regie scuole di ingegneria.

L'avanzamento a tenente commissario ed a tenente di porto ha luogo in base ai risultati del concorso di ammissione ed a quelli di un corso di istruzione teorico pratico e di tirocinio pratico secondo sarà stabilito dal regolamento.

Il sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi direttore del corpo musicale non può conseguire avanzamento.

Art. 40.

(Art. 39 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

L'avanzamento al grado di tenente di vascello avviene per concorso in base ai risultati del corso superiore, ed all'esame delle note caratteristiche, nonchè degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

Al corso superiore prendono parte i sottotenenti di vascello, appartenenti allo stesso corso di uscita dalla Regia accademia navale, ad eccezione di coloro che per qualsiasi causa abbiano acquistata una sede di anzianità nel corso seguente e che perciò a detto corso si considerano aggregati.

Se vi sono corsi intermedi di ufficiali ammessi in base a disposizioni speciali, essi potranno essere chiamati a frequentare il corso superiore con i pari grado del corso precedente o del corso seguente, ma saranno classificati a parte, fra loro.

Se per ragioni di servizio o per infermità temporanee qualche sottotenente di vascello non può prendere parte al corso superiore con i propri compagni di corso, egli sarà chiamato a seguirlo col corso seguente, ma sarà scrutinato a parte e gli sarà assegnato il posto che gli compete nel proprio corso.

Agli ufficiali che debbono frequentare il corso superiore è accordata una sola sessione di esami di riparazione.

Gli ufficiali che non superano gli esami di riparazione sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso superiore intendendosi aggregati e facenti parte del corso di ufficiali coi quali essi ripetono il corso superiore.

Il quadro di avanzamento viene formato secondo le disposizioni date dal regolamento, tenendo anche conto dei risultati dei corsi pratici cui potranno essere chiamati gli ufficiali stessi dopo il corso superiore.

Art. 41.

(Art. 40 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

L'avanzamento a capitano del Corpo del genio navale, del Corpo delle armi navali, del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato ha luogo per anzianità, quello a capitano delle Capitanerie di porto per concorso per esame, tenendo conto degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. A tale concorso prendono parte ufficiali appartenenti allo stesso corso di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguente, al quale si intendono aggregati. Agli effetti dell'ammissione a tale esame ciascun corso, esclusi gli ufficiali che, per qualsiasi causa, abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguente, s'intende costituito dagli ufficiali reclutati con lo stesso bando di concorso con l'aggiunta di quelli che in seguito a speciali ammissioni abbiano trovato sede di anzianità fra il primo del corso stesso e il primo del corso successivo.

L'avanzamento al grado di capitano nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianità, con le norme che saranno stabilite dal regolamento. L'avanzamento a capitano del Corpo Reale equipaggi marittimi avviene col criterio della scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

Art. 42.

(Art. 41 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

L'avanzamento a capitano di corvetta avviene per concorso, tenendo conto dei risultati ottenuti alla scuola di comando, del servizio prestato in guerra, delle note caratteristiche, e degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

Alla scuola di comando prendono parte tutti i tenenti di vascello appartenenti ad uno stesso corso di uscita dalla Regia accademia navale tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguen-

te. Se vi sono ufficiali che non possono frequentare la scuola di comando per ragioni di Regio servizio o per infermità temporanee, ovvero ufficiali appartenenti a corsi intermedi, si applica ad essi, analogamente, il disposto dell'art. 40. Il Ministro per la marina ha facoltà di esentare dalla scuola di comando soltanto quei tenenti di vascello che abbiano incarichi di indole politica particolarmente delicati, tali da non consentire la loro sostituzione con altri pari grado.

Agli ufficiali che frequentano la scuola di comando non è concesso di ripeterla in caso di insuccesso.

Gli ufficiali appartenenti allo stesso corso, come al 2° comma del presente articolo, possono dal Ministero essere destinati a frequentare la scuola di comando in vari gruppi.

Art. 43.

(Art. 42 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 4 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, modificato).

L'avanzamento a maggiore in tutti i Corpi militari della Regia marina avviene in seguito ad esame di concorso. A tali esami possono prendere parte gli ufficiali appartenenti allo stesso corso di uscita dall'Accademia navale o di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguente, al quale si intendono aggregati. Per gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale i corsi saranno costituiti transitoriamente come indicati nel successivo articolo 92. Per i capitani del Corpo delle armi navali provenienti dal Corpo di Stato Maggiore si terrà conto del corso cui appartenevano, negli ufficiali di vascello, all'atto del trasferimento. Per i capitani commissari i corsi saranno costituiti transitoriamente come indicato nel successivo articolo 97.

L'avanzamento al grado di maggiore nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianità secondo le norme del regolamento. A tale avanzamento possono concorrere solo i capitani per la direzione delle macchine che avendo conseguito l'idoneità all'esame per maggiore per la direzione delle macchine non sono passati nel Corpo del genio navale.

Art. 44.

(Art. 43 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 36 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317 modificato).

I tenenti di vascello che rinunciano a frequentare il corso di comando, e gli ufficiali pari grado dei vari Corpi militari della Regia marina che rinunciano a sostenere gli esami stabiliti per l'avanzamento degli ufficiali del proprio Corpo e grado, rimangono in servizio, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, fino a quando raggiungano il minimo delle condizioni stabilite per poter essere collocati in ausiliaria di autorità, salvo ad essi la facoltà di cui all'art. 39 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397.

Tale disposizione si applica anche agli ufficiali di cui al comma precedente, che non superano con esito favorevole il corso di comando o gli esami stabiliti per l'avanzamento dei vari Corpi militari della Regia marina, ed a quelli che, pur avendo superato con esito favorevole il corso di comando o gli esami prescritti, siano esclusi definitivamente dall'avanzamento dalla competente Commissione. Uguale trattamento verrà fatto pure ai tenenti di vascello ritenuti dal Ministero non idonei ad esercitare il comando navale, i quali, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, siano esclusi definitivamente dal frequentare il corso di comando.

Il numero complessivo di tali ufficiali non potrà eccedere la 8ª parte del ruolo organico del loro grado e Corpo, facendosi luogo, ove si verificasse tale eccedenza, al collocamento in ausiliaria o in congedo provvisorio dei meno idonei a cominciare dai più anziani, quando abbiano raggiunto le condizioni per tali collocamenti.

I capitani per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, che non possono avere avanzamento a maggiore, saranno conservati in servizio fino al limite di età prescritto per il loro grado.

I tenenti di vascello e gli ufficiali di grado corrispondente per i quali la Commissione ordinaria di avanzamento non esprime parere favorevole perchè rimangano in servizio, sono considerati esclusi definitivamente dall'avanzamento agli effetti dell'art. 39 della legge sullo stato degli ufficiali 11 marzo 1926, n. 397, e si applica a loro il disposto dell'articolo 38 del presente testo unico.

Art. 45.

(Art. 44 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

L'avanzamento al grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti avviene per scelta comparativa secondo le norme del precedente art. 25.

I maggiori per la direzione delle macchine ed i capitani per la direzione macchine trasferiti nel Corpo del genio navale a mente dell'art. 45 comma *c*) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, dovranno sottoporsi a speciali corsi o a speciali prove di esame per l'avanzamento a tenente colonnello del genio navale. I maggiori per la direzione delle macchine già inscritti nei quadri di avanzamento del 1926, e trasferiti nel Corpo del genio navale, non dovranno sottoporsi a speciali prove per l'avanzamento a tenente colonnello del genio navale, applicandosi ad essi la scelta comparativa secondo le norme dell'art. 25.

I maggiori per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, non potranno avere alcun avanzamento.

Essi saranno trattenuti in servizio fino a raggiungere i limiti di età del proprio grado.

Art. 46.

(Art. 45 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

I capitani di corvetta e gli ufficiali di grado corrispondente dichiarati idonei ma non compresi nel quadro di avanzamento concorrono con i loro pari grado nei successivi quadri di avanzamento suppletivi ed ordinari sino a che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34, paragrafo 3°.

Art. 47.

(Art. 29 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482).

E' in facoltà del Ministro per la marina di mantenere in servizio permanente i capitani di corvetta esclusi definitivamente dall'avanzamento fino al limite di età del loro grado, per incarichi sedentari. Gli ufficiali così trattenuti occuperanno altrettanti posti del ruolo organico. Essi potranno essere dispensati dal servizio attivo anche prima di raggiungere il limite di età del loro grado; in ogni caso il numero di tali ufficiali non può superare la 8ª parte del ruolo dei capitani di corvetta, ogni frazione esclusa in tale computo.

Art. 48.

(Art. 46 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

E' data facoltà al Ministro per la marina di concedere che alcuni capitani e maggiori del genio navale avanzino con la metà delle condizioni di imbarco in servizio di macchina.

Il numero di tali ufficiali non potrà eccedere l'8ª parte del ruolo dei capitani e la 6ª parte del ruolo dei maggiori.

Art. 49.

(Art. 47 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

L'avanzamento al grado di capitano di vascello e corrispondenti avviene a scelta comparativa secondo le norme dell'art. 25.

Per gli ufficiali dello Stato Maggiore sarà titolo di preferenza nella scelta l'aver seguito con risultati soddisfacenti il corso dell'Istituto di guerra marittima.

Art. 50.

(Art. 48 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 38 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificato).

Al corso presso l'Istituto di guerra marittima verranno ammessi capitani di corvetta che abbiano compiuto il periodo di comando navale e capitani di fregata.

La Commissione ordinaria di avanzamento procederà all'esame degli ufficiali suddetti assegnando a ciascuno un punto di merito, seguendo il concetto della scelta comparativa e designando al Ministro i più particolarmente idonei a frequentare il corso dell'Istituto di guerra marittima.

Art. 51.

(Art. 49 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

I capitani di fregata e gradi corrispondenti dichiarati idonei ma non compresi in quadro concorrono con i loro pari grado nei successivi quadri di avanzamento suppletivi ed ordinari sino a che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34, paragrafo 2°, del presente testo unico.

Art. 52.

(Art. 50 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

I capitani di fregata e gradi corrispondenti che per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a 10 mesi, vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 34 comma c) del presente testo unico, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 53.

(Art. 51 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 4 R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650).

I capitani di fregata e gradi corrispondenti da collocarsi in aspettativa per riduzione di quadri a norma dell'art. 52 sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione della classifica definitiva che li riguarda, ma sono considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio.

Art. 54.

(Art. 52 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 21 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482).

Il capitano di fregata e l'ufficiale di grado corrispondente collocato in aspettativa per riduzione di quadri in base agli articoli 52 e 53 consegue la promozione al grado superiore quando la conseguono tutti i pari grado inscritti nel 2° quadro nel quale egli non fu compreso.

Art. 55.

(Art. 53 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

L'aspettativa per riduzione di quadri nella quale sono collocati i capitani di fregata e gradi corrispondenti a norma degli articoli 52 e seguenti è regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938. Però i capitani di fregata e i tenenti colonnelli promossi capitani di vascello o colonnelli a norma del precedente articolo liquideranno dal giorno della promozione gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado, come se fossero rimasti in servizio.

La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età fissati per il grado col quale essi lasciarono il servizio permanente effettivo, gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione, con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

Art. 56.

(Art. 25 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).

E' in facoltà del Ministro per la marina di mantenere in servizio fino al 53° anno quei capitani di fregata che, essendo idonei all'avanzamento, vengono colpiti dai limiti di età o dalle sanzioni degli articoli 52 e 53 del presente testo unico. Tale facoltà viene esercitata in seguito a domanda dell'interessato. Gli ufficiali così mantenuti in servizio occupano altrettanti posti del ruolo organico, e possono essere dispensati dal servizio attivo anche prima del raggiungimento del 53° anno. Essi sono in massima destinati ad incarichi sedentari, esclusa cioè ogni destinazione d'imbarco. All'atto della loro dispensa dal servizio attivo vengono ad essi applicate le disposizioni degli articoli 52 e 55 del presente testo unico, parificandoli ai capitani di fregata passati a far parte del Corpo armi navali.

Art. 57.

(Art. 26 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482).

E' in facoltà del Ministro per la marina di mantenere in servizio permanente fino al 53° anno di età quei capitani di fregata che, prima di avere l'assegnazione del comando navale, facciano domanda di essere adibiti ai servizi sedentari. Tali ufficiali occuperanno altrettanti posti del ruolo organico, ma potranno essere dispensati dal servizio attivo anche prima di avere raggiunto il 53° anno.

Art. 58.

(Art. 27 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482).

I capitani di fregata da trattenersi in servizio a norma dei due articoli precedenti non possono superare il numero di 30, facendosi luogo, ove si verificasse eccedenza, alla dispensa dal servizio attivo permanente dei meno idonei, a cominciare dai più anziani di essi.

Art. 59.

(Art. 54 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

L'avanzamento al grado di contrammiraglio e gradi corrispondenti avviene a scelta comparativa, con le norme indicate all'art. 25.

Art. 60.

(Art. 55 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 39 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).

L'avanzamento al grado di ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti avviene a scelta assoluta.

Capo V.

Conferimento dei gradi di ammiraglio di squadra e corrispondenti e di grande ammiraglio.

Assunzione del grado di ammiraglio di armata e del titolo di ammiraglio designato di armata.

Art. 61.

(Art. 58 sub art. 42 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).

Il grado di ammiraglio di squadra è conferito con decreto Reale su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservando la seguente procedura.

Quando è presumibile la formazione di vacanze nel grado di ammiraglio di squadra o quando lo ritenga opportuno, il Ministro per la marina convoca una Commissione speciale costituita dagli ammiragli di armata e designati di armata, da quelli di squadra che hanno esercitato o esercitano il comando di una squadra e dal Capo di Stato Maggiore della Regia marina, per chiedere la indicazione di un determinato numero di ammiragli di divisione idonei alla promozione.

La Commissione speciale indica nel numero richiesto dal Ministro i nomi degli ammiragli di divisione che posseggono, indipendentemente dalla loro anzianità, la maggiore attitudine per ricoprire gli incarichi del grado superiore e per esercitare il comando di una squadra navale, prendendo in esame — in numero non maggiore di sei — gli ammiragli di divisione più anziani che abbiano le condizioni per lo scrutinio. Il numero degli ammiragli di divisione da esaminare è stabilito dal Ministro.

I nomi degli ammiragli di divisione indicati dalla Commissione speciale, elencati nell'ordine della loro anzianità relativa, servono di norma al Ministro per la marina per le proposte di promozione al grado di ammiraglio di squadra. Per i ricorsi vale il disposto dell'art. 31 del presente testo unico.

Art. 62.

(Art. 58-*bis* sub art. 42 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).

Il Ministro per la marina ha facoltà insindacabile di collocare in soprannumero dei quadri organici, fino ad un massimo di 3, un ammiraglio di divisione all'anno, non compreso fra quelli indicati per l'avanzamento dalla Commissione speciale e che non debba lasciare il servizio per età entro un anno dall'ultima convocazione della Commissione stessa. Il Ministro per la marina può chiedere, se lo creda, la indicazione dell'ammiraglio di divisione da collocarsi in soprannumero, alla stessa Commissione speciale.

Gli ammiragli di divisione collocati in soprannumero rimangono fuori dei quadri organici, senza poter ulteriormente aspirare all'avanzamento, fino al raggiungimento del limite di età stabilito per il loro grado. Al raggiungimento di tale limite cessano dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneità.

Contro il collocamento in soprannumero disposto in base al presente articolo non è ammesso alcun gravame salvo il disposto dell'art. 31 del presente testo unico.

Art. 63.

(Art. 58-*ter* sub art. 42 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).

Le designazioni di ammiragli di divisione di cui all'art. 61, fatte dalla Commissione speciale, decadono allorquando il Ministro richiede alla Commissione stessa altra indicazione di ammiragli di divisione per la promozione al grado superiore. La Commissione speciale, in tale occasione, riprende in esame gli ammiragli di divisione nel modo indicato all'art. 61 del presente testo unico.

Art. 64.

(Art. 58-*quater* sub art. 42 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).

Il grado di generale ispettore per il Corpo del genio navale e per il Corpo delle armi navali è conferito con decreto Reale su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri, ed osservando la seguente procedura.

La Commissione speciale di cui all'art. 61 del presente testo unico, quando richiesta dal Ministro per la marina, integrata rispettivamente dal generale ispettore del genio navale o dal generale ispettore del Corpo delle armi navali (se esistenti in ruolo), indica il tenente generale del Corpo del genio navale o quello del Corpo delle armi navali che ha maggiori attitudini e capacità per il grado superiore. Se vi è un unico tenente generale nel Corpo delle armi navali, la Commissione si pronunzia sulla sua idoneità al grado superiore, se ritiene che l'esaminando possegga in modo veramente saliente tutte le attitudini per coprire la carica di capo del Corpo delle armi navali. Queste disposizioni sono applicabili anche agli ammiragli di divisione del Corpo delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello S. A. N.

Art. 65.

(Art. 59 sub art. 42 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).

L'ammiraglio di squadra nominato comandante in capo dell'armata navale assume il grado di ammiraglio di armata durante l'esercizio del suo comando. Gli ammiragli di armata, cessando dalla carica, assumono il titolo di ammiragli designati di armata.

Art. 66.

(Art. 59-*bis* sub art. 42 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificato).

Il grado di Grande Ammiraglio può essere conferito soltanto in tempo di guerra.

Art. 67.

(Art. 59-*ter* sub art. 42 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).

Il giudizio richiesto per l'applicazione dell'articolo 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, è devoluto alla Commissione speciale di cui all'art. 61 quando si tratta di ammiragli di divisione o gradi corrispondenti, con l'intervento del generale ispettore del genio navale o di quello delle armi navali quando si tratta di giudicare rispettivamente i tenenti generali appartenenti a questi Corpi.

E' altresì devoluta a detta Commissione speciale la indicazione, nel numero richiesto dal Ministro per la marina, e con le stesse norme dell'art. 61, degli ammiragli di divisione e gradi corrispondenti in aspettativa per riduzione di quadri, per la promozione ad ammiraglio di squadra o gradi corrispondenti.

Dall'esame per la designazione a tale grado sono esclusi coloro che siano provenienti dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio effettivo o che siano stati esclusi definitivamente nell'attuale posizione in base alle norme precedentemente in vigore.

CAPO VI.

Avanzamento degli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.

Art. 68.

(Art. 4 R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, convertito nella legge 19 maggio 1927, n. 778).

Per gli ufficiali della Regia marina, che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione, il giudizio d'avanzamento è unico ed è devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritto dalla legge.

Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri — di cui al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938 — e per quelli delle categorie in congedo, sempre che ricoprano una delle suindicate cariche, il giudizio predetto può essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purchè egli abbia raggiunta la prima metà del ruolo a cui appartiene, abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

In ogni caso la proposta di promozione è fatta con speciale relazione a Sua Maestà il Re dal Capo del Governo.

CAPO VII.

Promozioni eccezionali a scelta.

Art. 69.

(Art. 58 legge 8 luglio 1926, n. 1179; art. 41 R. decreto-legge 23 dicembre 1927, n. 2317, e art. 4 R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446, modificato).

L'ufficiale che possiede qualità morali, intellettuali, militari e di cultura così eccezionali da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando o le funzioni del grado superiore e che abbia reso altresì — nell'esercizio delle sue attribuzioni — segnalati servizi alla Marina od alla Nazione, anche se non possiede ancora le condizioni normali di avanzamento del proprio grado, sarà promosso a scelta eccezionale al grado superiore, purchè abbia raggiunto il primo terzo del ruolo del suo grado quando il ruolo stesso comprenda un numero di ufficiali superiore a 10, o la prima metà di esso, quando ne comprenda 10 o meno di 10.

Per l'avanzamento di cui sopra occorre in ogni caso che l'ufficiale abbia raggiunto la metà delle condizioni stabilite dalle tabelle di cui all'art. 6, e delle altre condizioni prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del suo Corpo e grado.

Art. 70.

(Art. 59 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 41 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).

Le proposte per le promozioni eccezionali a scelta di cui al precedente articolo sono fatte con speciale relazione a Sua Maestà il Re dal Ministro per la marina, se da questo approvate. Esse però dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione di avanzamento competente di cui agli articoli 21 e 22.

Gli ufficiali dichiarati meritevoli di promozione eccezionale a scelta hanno l'assoluta precedenza su tutti gli inscritti in quadro di avanzamento del proprio Corpo e grado e sono classificati fra loro secondo la loro anzianità di grado.

Gli ufficiali inscritti nel quadro per la promozione eccezionale a scelta, se non sono eventualmente promossi prima della decadenza del quadro, sono confermati nei successivi quadri secondo l'ordine della loro inscrizione nel quadro che va a scadere.

Le disposizioni del presente articolo e del precedente sono analogamente applicabili anche ai capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi per la nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi.

CAPO VIII.

Degli ufficiali in congedo.

Art. 71.

(Art. 60 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Gli ufficiali in congedo sono gli ufficiali di tutti i Corpi non vincolati al servizio attivo e cioè:

1° ufficiali di complemento;
2° ufficiali in ausiliaria;
3° ufficiali in congedo provvisorio;
4° ufficiali della riserva navale.

Art. 72.

(Art. 61 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Gli ufficiali di complemento, in ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva navale sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in ruoli di anzianità conformemente a quanto è stabilito dall'art. 15 del presente testo unico per gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 73.

(Art. 62 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuato per quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozioni.

Art. 74.

(Art. 63 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Il criterio fondamentale di cui all'art. 1° è base dell'avanzamento anche degli ufficiali in congedo.

Art. 75.

(Art. 64 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 5 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755).

Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, può conseguire l'avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità, dello stesso Corpo e ruolo, fatta astrazione da coloro che per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi all'avanzamento o per i quali sia per qualsiasi motivo sospeso il giudizio.

Art. 76.

(Art. 65 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Ogni anno, dopo l'epoca in cui vengono compilate le note informative degli ufficiali in congedo, il Ministero della marina fissa, per ogni ruolo dei vari Corpi cui appartengono

gli ufficiali in congedo, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento ad anzianità.

Art. 77.

(Art. 66 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 44 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificato).

La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore, è:

di 2 anni nel grado di guardiamarina o gradi corrispondenti;

di 5 anni nel grado di sottotenente di vascello o gradi corrispondenti;

di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti;

di 4 anni in ciascuno dei gradi superiori.

Art. 78.

(Art. 67 legge 8 luglio 1926, n. 1179; art. 4 R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, e art. 6 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, modificati).

Per l'avanzamento degli ufficiali di complemento valgono le speciali norme seguenti:

A). Per le promozioni a sottotenente di vascello o tenente:

Gli ufficiali di complemento della Regia marina, aventi grado di guardiamarina o sottotenente, che ottengano, in seguito a loro domanda, di essere trattenuti in servizio temporaneo al termine della ferma di leva, vincolandosi a prestar servizio non interrotto per tre anni dopo tale ferma, possono essere promossi sottotenenti di vascello o tenenti del Corpo cui appartengono, con le stesse disposizioni relative alla permanenza di grado, di servizio e di imbarco, vigenti per gli ufficiali di pari grado e Corpo del servizio permanente.

Tale disposizione si applica pure ai guardiamarina e sottotenenti di complemento della Regia marina che siano stati o siano comunque richiamati dal congedo e si siano vincolati o si vincoleranno a completare fino a tre anni il servizio precedentemente compiuto dopo la ferma di leva.

Le promozioni degli ufficiali di cui ai precedenti commi avranno luogo ad anzianità indipendentemente dal posto già da essi occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, per quanto si riferisce alla promozione, anche ai guardiamarina e ai sottotenenti di complemento, arruolati con la ferma volontaria di 3, 4 o di 6 anni, quando però abbiano ultimato il normale servizio di leva.

I guardiamarina ed i sottotenenti di complemento che abbiano regolarmente partecipato, a loro turno, agli speciali corsi di istruzione di due mesi predisposti ai fini dell'avanzamento, possono, se compresi nei limiti fissati dal Ministero a norma dell'art. 76, essere promossi al grado superiore indipendentemente dal posto da essi già occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento, sempre che abbiano compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado e ferma restando la limitazione di cui all'art. 75.

B). Per le promozioni successive:

Gli ufficiali di cui alla lettera *A*) del presente articolo, qualora vengano ulteriormente e senza interruzioni trattenuti in servizio effettivo, possono ottenere le successive promozioni, indipendentemente dal posto occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento, allorquando abbiano raggiunte le condizioni prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del servizio permamente del loro Corpo e grado, fermo restando però il disposto dell'art. 75 del presente testo unico.

Art. 79.

(Art. 68 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, in servizio permanente.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per l'indipendenza d'Italia, o abbiano ottenute ricompense al valor militare, possono ottenere due promozioni.

Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti, fatta eccezione per gli ufficiali di Commissariato, delle Capitanerie di porto e del Corpo Reale equipaggi marittimi, che possono raggiungere soltanto il grado di capitano. Tuttavia i maggiori ed i capitani di Commissariato e delle Capitanerie di porto provenienti dagli ufficiali del servizio permanente ed esistenti già nel ruolo dei maggiori e dei capitani di complemento alla data di entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, potranno ottenere anche la promozione rispettivamente a tenente colonnello o a maggiore di complemento.

Art. 80.

(Art. 69 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Per lo scrutinio degli ufficiali in congedo, nei riguardi dell'avanzamento, per la loro inscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono le norme di cui agli articoli 24 comma 1°, 25 a 33, e 35 del presente testo unico riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 81.

(Art. 70 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

se due volte furono cancellati dai detti quadri;

se appartenendo agli ufficiali di complemento per due volte non parteciparono agli eventuali richiami.

L'ufficiale in congedo, escluso una prima volta dall'avanzamento, non può essere nuovamente sottoposto a scrutinio se non ha compiuto un periodo di richiamo di almeno tre mesi successivamente alla dichiarazione di non idoneità.

Art. 82.

(Art. 71 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Nulla è variato a quanto dispone il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, circa il conferimento diretto dei vari gradi nei ruoli di complemento.

CAPO IX.

Delle disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 83.

(Art. 72 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto o in parte del territorio dello Stato o delle Colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Art. 84.

(Art. 73 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di tutti i Corpi e ruoli della Regia marina, promozioni straordinarie, per merito di guerra debitamente accertato. Tali promozioni avranno decorrenza dalla data dei fatti d'arme che rispettivamente le originarono.

Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme degli articoli 69 e 70.

Art. 85.

(Art. 74 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Non si può far luogo a promozione per merito di guerra, quando l'ufficiale da promuovere non si sia trovato in zone dichiarate in istato di guerra, per ragioni del suo grado ed ufficio.

Art. 86.

(Art. 75 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

In tempo di guerra:

a) le promozioni ad anzianità possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami di idoneità che fossero, eventualmente, prescritti;

b) le promozioni per concorso, scelta assoluta o scelta comparativa, per le quali siano stabiliti corsi, esperimenti obbligatori o esami, possono aver luogo senza sottoporvi gli ufficiali;

c) i periodi minimi di permanenza nel grado di comando, di imbarco e di carica stabiliti dal presente testo unico e dalle annesse tabelle sono ridotti a metà.

Art. 87.

(Art. 76 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano, interamente — durante il tempo di guerra — le norme stabilite dal presente testo unico per gli ufficiali in servizio permanente, eccezione fatta per i periodi di navigazione e per le schede di avanzamento prescritte dal 2° comma dell'articolo 24.

Art. 88.

(Art. 77 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Con disposizioni speciali, da emanarsi con Regio decreto, saranno stabilite, in tempo di guerra, secondo che le circostanze contingenti potranno richiedere, norme particolari anche in temporanea deroga al presente testo unico, salvi però i principî fondamentali ai quali esso è stato informato.

DISPOSIZIONI VARIE

CAPO X.

Art. 89.

(Art. 11, comma 2°, R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).

Finchè il ruolo degli ufficiali delle armi navali non sarà completo, il Ministro per la marina, allo scopo di regolare l'avanzamento degli ufficiali delle armi navali in modo che esso non sia sensibilmente diverso da quello degli ufficiali di vascello, ha facoltà di stabilire annualmente i ruoli dei vari gradi nei limiti dei relativi organici.

Art. 90.

(Art. 88 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Per gli ufficiali superiori di Stato Maggiore che il Ministero ritenesse di dover destinare ad incarichi devoluti ad ufficiali delle armi navali saranno considerati come periodi di imbarco, agli effetti dell'avanzamento, quelli compiuti in tali incarichi.

Il periodo di imbarco in comando navale dovrà però essere in ogni caso totalmente compiuto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO XI.

Disposizioni riguardanti gli ufficiali dello Stato Maggiore, del genio navale e del ruolo transitorio di macchina.

Art. 91.

(Art. 22 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482).

Per i sottotenenti di vascello e tenenti del genio navale appartenenti a corsi di ufficiali promossi tali prima dell'applicazione del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, il periodo di permanenza nel grado da essi posseduto è ridotto di 6 mesi. Ai sottotenenti d. m. provenienti dalla Regia accademia navale si applicano le stesse norme che ai guardiamarina e sottotenenti del genio navale.

L'applicazione delle suddette disposizioni sarà fatta con decreto Ministeriale.

Art. 92.

(Art. 7 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, e art. 45 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).

Agli effetti dell'art. 43 del presente testo unico, per l'avanzamento per concorso a maggiore, gli ufficiali per la direzione macchine provenienti dalla Regia scuola macchinisti di Venezia, che sono passati a far parte del Corpo del genio navale, s'intendono aggregati al corso di reclutamento degli ufficiali del soppresso Corpo del genio navale che immediatamente li precede nell'anzianità.

I capitani ed i tenenti già appartenenti al soppresso Corpo del genio navale, aventi anzianità di nomina a tenente posteriore al 31 dicembre 1918, ed i capitani, tenenti e sottotenenti del ruolo transitorio di macchina provenienti dalla Regia accademia navale che, raggiungendo le condizioni prescritte, saranno trasferiti nel Corpo del genio navale, saranno considerati suddivisi in corsi, in relazione alla rispettiva data di nomina a tenente come segue:

1° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1919 e il 31 dicembre 1920;

2° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1921 e il 31 dicembre 1921;

3° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1922 e il 31 dicembre 1922;

4° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1923 e il 31 dicembre 1923;

5° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1924 e il 30 giugno 1924;

6° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1924 e il 30 giugno 1925;

7° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1925 e il 30 giugno 1926;

8° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1926 e il 30 giugno 1927;

9° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1927 e il 30 giugno 1928.

Per gli ufficiali che hanno conseguito o conseguiranno la promozione a tenente dopo il 30 giugno 1928, i corsi saranno costituiti dagli ufficiali aventi la data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio di ciascun anno ed il 30 giugno dell'anno successivo.

Sono però applicabili a questi ufficiali le disposizioni relative alla riserva di anzianità previste dal presente testo unico.

E' altresì applicabile la riserva di anzianità a quegli ufficiali che avessero dovuto subire un ritardo nel conseguimento della laurea in ingegneria navale, per cause di guerra o di malattia dipendente da cause di guerra. Essi pertanto saranno classificati al proprio posto nell'originario corso di reclutamento, al quale essi presero effettivamente parte.

Gli ufficiali del ruolo transitorio di macchina provenienti dalla Regia accademia navale, che avranno ripetuto uno dei corsi presso le Scuole di ingegneria, saranno classificati col corso seguente al loro, al quale si intenderanno definitivamente aggregati.

Art. 93.

(Art. 79 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 8 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755).

Per i colonnelli e tenenti colonnelli del genio navale provenienti dal Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine il servizio reparti macchine si intende equipollente a quello richiesto presso la Direzione delle costruzioni e uffici tecnici per gli ufficiali del genio navale.

Per i colonnelli del genio navale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, il periodo di direzione assolto nel grado di tenente colonnello equivarrà a tutti gli effetti al periodo di direttore richiesto nel grado di colonnello.

I maggiori del genio navale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, potranno avanzare al grado di tenente colonnello senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella *B*.

I capitani del genio navale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1922, potranno avanzare al grado di maggiore, ed a suo tempo a quello di tenente colonnello, senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella *B*.

I capitani del genio navale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, con anzianità di grado posteriore al 1° gennaio 1922, potranno avanzare al grado di maggiore compiendo la metà del periodo di imbarco previsto dalla tabella *B*.

I tenenti del genio navale che all'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, erano in quadro di avanzamento e sono stati promossi capitani senza compiere il periodo d'imbarco previsto dalla tabella *B*, dovranno compiere nel grado di capitano almeno i due terzi del periodo di imbarco previsto per questo grado per ottenere l'avanzamento al grado di maggiore.

I tenenti del genio navale, esclusi quelli di cui al comma precedente, con anzianità di grado anteriore al 1° febbraio 1925, potranno avanzare al grado di capitano, compiendo solo la metà del periodo di imbarco previsto dalla tabella *B*.

Tuttavia — per i tenenti del genio navale con anzianità di grado compresa fra il 1° dicembre 1923 e il 1° gennaio 1924 — il suddetto periodo di imbarco è limitato a nove mesi purchè durante l'imbarco stesso abbiano riportato buone note caratteristiche.

Art. 94.

(Art. 16 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).

I capitani, tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine, che in base al disposto dai commi *d*) ed *e*) dell'art. 45 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sono stati temporaneamente inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina in attesa del loro trasferimento nel Corpo del genio navale, dovranno in massima compiere i loro studi in ingegneria in tre anni, compresa in questi la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno. Ad essi si applicano analogamente le norme stabilite dal precedente art. 39.

CAPO XII.

Disposizioni per gli ufficiali trasferiti dai ruoli degli ufficiali in congedo.

Art. 95.

(Art. 46 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).

Nulla è variato alle disposizioni del R. decreto-legge numero 1468 in data 10 agosto 1919, convertito nella legge 9 aprile 1922, n. 430, relativo agli ufficiali superiori riammessi in servizio permanente dai ruoli della riserva tranne che per gli ufficiali del Corpo delle armi navali. Detti ufficiali potranno avanzare sino ai più alti gradi. Essi rientreranno definitivamente in ruolo man mano che si verificheranno vacanze dovute a cessazione dal servizio permanente effettivo di pari grado dello stesso Corpo.

Art. 96.

(Art. 81 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Gli ufficiali dello Stato Maggiore in servizio permanente che provengono dai ruoli di complemento o della riserva navale, che non abbiano in passato frequentato il corso superiore, o, avendolo frequentato, rinunciarono a sostenere o non superarono i relativi esami, debbono frequentare il corso di comando con esito favorevole per poter proseguire in carriera oltre il grado di tenente di vascello.

Nulla è variato a quanto dispone il R. decreto-legge 9 novembre 1924, n. 2311, per gli ufficiali di vascello che furono già promossi capitani di corvetta senza aver frequentato con esito favorevole il corso superiore. Essi non potranno avere ulteriore avanzamento.

Quanto sopra è ugualmente applicabile ai tenenti di vascello in servizio permanente, provenienti dal reclutamento normale, i quali, in applicazione del R. decreto legislativo n. 1512 in data 25 agosto 1919, furono promossi a tale grado senza frequentare il corso superiore o che rinunciarono a sostenere o non superarono i relativi esami.

Agli ufficiali considerati nel presente articolo saranno applicate le disposizioni dell'art. 44 se essi rinuncieranno a seguire il corso di comando o lo avranno seguito con esito non favorevole.

Art. 97.

(Art. 82 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 620).

Le disposizioni degli articoli 43 e 44 si applicano anche agli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina che siano stati trasferiti nei ruoli del servizio permanente da quelli degli ufficiali di complemento e della riserva navale, in applicazione di disposizioni speciali.

Però i capitani commissari aventi anzianità di grado compresa fra il 1° gennaio 1921 ed il 1° luglio 1925, a qualunque reclutamento appartengano, costituiranno un unico corso agli effetti dell'art. 43 per l'avanzamento per concorso a maggiore.

Con il regolamento saranno stabilite le norme e le modalità da seguirsi per l'avanzamento a maggiore degli ufficiali predetti.

Art. 98.

(Art. 83 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Gli ufficiali di qualsiasi grado o Corpo trasferiti dai ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva navale (salvo quelli di cui all'art. 95 del presente testo unico) saranno compresi nel numero degli ufficiali stabilito dai ruoli organici dei rispettivi Corpi e gradi.

Art. 99.

(Art. 84 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Gli ufficiali medici provenienti dai ruoli di complemento costituiranno, agli effetti dell'avanzamento, un corso di ammissione per ciascun rispettivo concorso in base al quale sono stati ammessi in servizio permanente. Essi avanzeranno quindi con le norme vigenti per coloro che provengono dal normale reclutamento.

Capo XIII.

Degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio.

Art. 100.

(Art. 85 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 9 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755).

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto n. 1938 del 15 ottobre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorchè lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento.

Però nei casi in cui per gli ufficiali del servizio permanente effettivo l'avanzamento deve effettuarsi col criterio della scelta comparativa o per concorso, il Ministro ha facoltà di apportare modificazioni nell'ordine delle promozioni degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, indicando per ciascuno di essi dopo quale degli ufficiali del servizio permanente inscritti in quadro egli deve essere promosso.

Capo XIV.

Degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio.

Art. 101.

(Art. 86 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio continuano ad essere applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 15 gennaio 1925, n. 338, sullo stato, avanzamento, e trattamento di pensione degli ufficiali stessi, con le seguenti avvertenze:

a) che per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento si osservano le disposizioni del presente testo unico;

b) che gli ufficiali riassunti provenienti dal servizio permanente acquistano diritto all'avanzamento non in seguito al crearsi della vacanza nel ruolo del grado superiore, ma, se trattasi di avanzamento ad anzianità o a scelta assoluta, quando l'acquista l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei ruoli; se trattasi di avanzamento a scelta comparativa, quando acquista diritto all'avanzamento l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei rispettivi quadri di avanzamento;

c) che essi vengono presi in esame agli effetti dell'avanzamento, quando è preso in esame l'ufficiale in servizio permanente che li precede, e sono considerati in più, all'infuori delle aliquote fissate dal Ministero della marina per la presa in esame degli ufficiali dei vari Corpi;

d) che gli ufficiali riassunti provenienti dalle categorie in congedo acquistano diritto all'avanzamento e vengono presi in esame ai fini dell'avanzamento stesso subito dopo i pari grado del rispettivo Corpo di eguale anzianità nel ruolo del servizio permanente.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra inscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, potranno conseguire l'avanzamento con le norme e nei modi che saranno fissati nel regolamento.

Capo XV.

Avanzamento degli ufficiali che hanno cessato dal servizio per effetto di disposizioni speciali.

Art. 102.

L'avanzamento degli ufficiali ammiragli, dei capitani di vascello e degli ufficiali dei gradi corrispondenti dei Corpi militari della Regia marina, collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, convertito nella legge 21 luglio 1927, n. 1551, rimane regolato dalle stesse disposizioni di legge ora richiamate e dall'art. 100 del presente testo unico.

Art. 103.

(Art. 3 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).

Limitatamente al quadriennio 1° gennaio 1929-1° gennaio 1933, ai capitani di fregata compresi nel quadro di avanzamento ed a quelli dichiarati idonei ma non compresi nel

quadro di avanzamento, quando colpiti dai nuovi limiti di età stabiliti dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, sarà fatto il trattamento prescritto dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del presente testo unico sull'avanzamento degli ufficiali.

Agli effetti della durata dell'aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 55 del presente testo unico, il limite di età da considerarsi per gli ufficiali di cui al precedente comma è quello dei capitani di fregata che passano a far parte del Corpo delle armi navali.

Art. 104.

(Art. 30 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).

Il Ministro per la marina ha facoltà di richiedere alla Commissione suprema di avanzamento, nelle sue riunioni per la formazione dei quadri ordinari di avanzamento, la designazione di capitani di fregata da adibirsi ai servizi sedentari fino a raggiungere il numero massimo di 20 capitani di fregata che il Ministro può adibire a detti servizi. La designazione sarà fatta prendendo in esame i primi 80 capitani di fregata compresi nel ruolo, computando in tal numero anche i fuori quadro. E' in facoltà del Ministro per la marina di mantenere in servizio permanente fino al 53° anno i capitani di fregata assegnati ai servizi sedentari in base all'art. 30 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, ed al presente articolo. Questi ufficiali finchè sono mantenuti in servizio occupano altrettanti posti del ruolo organico, e possono essere dispensati di ufficio dal servizio attivo anche prima del raggiungimento del 53° anno. Essi sono in massima destinati ad incarichi sedentari, esclusa cioè ogni destinazione d'imbarco. All'atto della dispensa dal servizio attivo ai detti ufficiali mantenuti in servizio vengono applicate le disposizioni degli articoli 52 e 55 del presente testo unico, parificandoli ai capitani di fregata passati a far parte del Corpo armi navali.

CAPO XVI.

Disposizioni finali.

Art. 105.

Le disposizioni di cui alla nota in calce alla tabella *A*) per l'avanzamento a capitano di corvetta ha vigore dal 1° aprile 1929 anche per i tenenti di vascello sottoposti a scrutinio da tale data in poi.

Art. 106.

Il disposto dell'art. 34 lettera *c*) del presente testo unico si applica anche agli ufficiali che sono tuttora in servizio i quali siano stati pretermessi ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

TABELLA *A*.

(Legge 8 luglio 1926, n. 1179 - art. 48 R. decreto-legge 19 dic. 1927, n. 2317, e art. 22, 23, 1° comma, e 28 R. decreto-legge 8 nov. 1928, n. 2482).

Ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore.
(Ufficiali di vascello).

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da ammiraglio di squadra ad ammiraglio di armata ...	—	—	—
Da ammiraglio di divisione ad ammiraglio di squadra	12 mesi	12 mesi	In effettivo comando di forze navali o di divisione nel grado di ammiraglio di divisione
Da contrammiraglio ad ammiraglio di divisione....	6 mesi	—	—
Da capitano di vascello a contrammiraglio	2 anni e 6 mesi	2 anni	Di cui almeno uno in comando di nave o di flottiglia nel grado di capitano di vascello potendo l'altra metà essere effettuata come Capo di Stato Maggiore di forze navali.
Da capitano di fregata a capitano di vascello	Id.	3 anni	Di cui almeno uno in comando nel grado di capitano di fregata.
Da capitano di corvetta a capitano di fregata	Id.		Di cui almeno uno in comando nel grado di capitano di corvetta.
Da tenente di vascello a capitano di corvetta......	4 anni	4 anni	Di cui almeno un anno in comando nel grado di tenente di vascello (1).
Da sottotenente a tenente di vascello	4 anni	27 mesi	Superare il corso superiore.
Da guardiamarina a sottotenente di vascello	1 anno	9 mesi	—

(1) L'incarico di 1° direttore di tiro su grandi unità o di capo servizio tiro dell'Armata o di una Squadra navale è valido come periodo di comando fino alla concorrenza di sei mesi

TABELLA *B*.

(Legge 8 luglio 1926, n. 1179 - art. 11 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, e art. 22 R. decreto-legge 8 nov. 1928, n. 2482).

Ufficiali del Corpo del genio navale.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da tenente generale a generale ispettore	12 mesi	—	—
Da maggior generale a tenente generale	6 mesi	—	—
Da colonnello a maggior generale	2 anni e 6 mesi	—	Di cui almeno un anno nel grado di colonnello come direttore delle costruzioni navali o capo ufficio tecnico della Regia marina o incarico equipollente.
Da tenente colonnello a colonnello	Id.	—	Di cui almeno sei mesi nel grado di tenente colonnello come vice direttore o sotto direttore delle costruzioni navali in uno dei Regi arsenali o incarico equipollente.
Da maggiore a tenente colonnello	Id.	1 anno e 6 mesi	In direzione di macchina.
Da capitano a maggiore	4 anni	4 anni	Di cui almeno uno quale direttore di macchina e due in servizio di macchina.
Da tenente a capitano	4 anni (1)	18 mesi	In servizio di macchina.
Da sottotenente a tenente	1 anno		

(1) Per i tenenti del Genio navale, nominati tali in seguito a concorso fra laureati, il periodo minimo di permanenza nel grado è ridotto ad anni 3.

TABELLA *C*.

(Legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 12 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755).

Ufficiali del Corpo armi navali.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da tenente generale a generale ispettore	12 mesi	—	—
Da maggiore generale a tenente generale	6 mesi	—	—
Da colonnello a maggiore generale	2 anni e 6 mesi	—	Di cui almeno un anno in qualità di direttore dei lavori o incarico equipollente
Da tenente colonnello a colonnello	Id.	—	Di cui almeno 6 mesi in qualità di vice direttore in una direzione di lavori o in qualità di sotto direttore dei lavori o incarico equipollente
Da maggiore a tenente colonnello	Id.	—	—
Da capitano a maggiore	4 anni	2 anni	—
Da tenente a capitano	4 anni (1)	18 mesi	—
Da sottotenente a tenente	1 anno		

(1) Per i tenenti del Corpo armi navali, nominati tali in seguito a concorso fra laureati, il periodo minimo di permanenza nel grado è ridotto ad anni 3.

TABELLA *D-1*.

(Legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo.

(*Ufficiali medici*).

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da maggior generale a tenente generale	6 mesi	—	—
Da colonnello a maggior generale	2 anni e 6 mesi	—	Di cui almeno un anno come direttore di ospedale nel grado di colonnello
Da tenente colonnello a colonnello	Id.	—	Di cui almeno 6 mesi come vice direttore di ospedale nel grado di tenente colonnello o sotto direttore o incarico equipollente
Da maggiore a tenente colonnello	Id.	—	—
Da capitano a maggiore	4 anni	1 anno	—
Da tenente a capitano	3 anni	6 mesi	—

TABELLA *D-2*.

(Legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo.

(*Ufficiali chimici farmacisti*).

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Altre condizioni
Da maggiore a tenente colonnello	2 anni e 6 mesi	—
Da capitano a maggiore	4 anni	—
Da tenente a capitano	3 anni	—

TABELLA *E*.

(Legge 8 luglio 1926, n. 1179 - art. 13 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, e art. 4 R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446).

Ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da maggior generale a tenente generale	6 mesi	—	—
Da colonnello a maggior generale	2 anni e 6 mesi	—	Di cui almeno un anno nel grado di colonnello come direttore di commissariato o cariche equipollenti.
Da tenente colonnello a colonnello	Id.	—	Di cui almeno sei mesi nel grado di tenente colonnello come vice direttore o capo sezione di commissariato o capo ufficio amministrativo della Regia accademia navale, o incarico equipollente.
Da maggiore a tenente colonnello	Id.	—	—
Da capitano a maggiore	4 anni	1 anno	—
Da tenente a capitano	3 anni	1 anno	—
Da sottotenente a tenente	1 anno	6 mesi	Superare un corso teorico pratico militare e un tirocinio pratico a bordo.

TABELLA *F*.

(Legge 8 luglio 1926, n. 1170, e art. 4 R. decreto-legge 23 settembre 1926, n. 1650).

Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Altre condizioni
Da maggior generale a tenente generale	6 mesi	—
Da colonnello a maggior generale	2 anni e 6 mesi	Di cui uno al comando di una direzione marittima.
Da tenente colonnello a colonnello	Id.	Di cui uno quale comandante in seconda di una Direzione marittima o comandante di un compartimento marittimo, o incarico equipollente.
Da maggiore a tenente colonnello	Id.	Di cui uno al comando di un compartimento marittimo o di un ufficio circondariale marittimo autorizzato a tenere la matricola delle navi e della gente di mare, oppure quale comandante in 2ª di una direzione marittima o di un compartimento marittimo o incarico equipollente.
Da capitano a maggiore	4 anni	Di cui uno al comando di un ufficio circondariale marittimo o quale ufficiale in 2ª di una Capitaneria di porto.
Da tenente a capitano	3 anni	—
Da sottotenente a tenente	1 anno	—

N. B. — Agli effetti dell'avanzamento è computato come comando, il tempo trascorso dai colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori in qualità di capo divisione o di capo sezione o di capo ufficio presso le Amministrazioni centrali dello Stato, oppure di capo ufficio presso consorzi o altre istituzioni portuali per servizi d'istituto delle Capitanerie di porto affidati agli Enti predetti.

TABELLA *G*.

(Legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 49 Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).

Ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi.

GRADO	Permanenza nel grado
Da tenente a capitano	1 anno
Da sottotenente a tenente	1 anno e 6 mesi

TABELLA *H*.

(Legge 8 luglio 1926, n. 1179 - art. 14 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, e articolo 4 R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446).

Ufficiali del ruolo transitorio di macchina.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da capitano a maggiore	4 anni	2 anni	Di cui almeno uno di direzione di macchina nel grado di capitano
Da tenente a capitano	3 anni	2 anni e 6 mesi complessivamente	—
Da sottotenente a tenente	1 anno e 6 mesi		—

I sottotenenti ed i tenenti inscritti temporaneamente nel ruolo transitorio di macchina sono scrutinati per corso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:

SIRIANNI.

Numero di pubblicazione 2663.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1929, n. 2006.

Aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1774, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con cui venne concesso alla signora Paccazocchi Enrica, madre di Filippo e Ubaldo Corridoni, soldati morti per ferite riportate in combattimento, un assegno straordinario annuo a vita di L. 4000;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di elevare la misura dell'assegno predetto;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, concernente provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'assegno straordinario annuo a vita concesso a Paccazocchi Enrica fu Andrea in Corridoni con il R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1774, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è elevato a L. 6000 a decorrere dal 1° novembre 1929-VIII. All'assegno predetto è applicabile l'aumento di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1929.

Radiazione di alcuni corsi d'acqua dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 gennaio 1923, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 574, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo, ai cui nn. 247, 249 e 257 sono inscritti rispettivamente i tre corsi d'acqua denominati Roggia Guado Maria e Fontana Teresia e Roggia Fontanino Belvedere;

Viste le due sentenze entrambi in data 7-21 luglio 1928 del Tribunale delle acque pubbliche di Milano, nella causa promossa dal Consorzio roggia Guado Maria e Fontana Teresia e dal Consorzio roggia Fontanino Belvedere contro il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze circa l'iscrizione dei detti corsi d'acqua nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo;

Ritenuto che con le predette sentenze 7-21 luglio 1928, passate in giudicato, il Tribunale delle acque di Milano ordinò la cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo della roggia Guado Maria e della Fontana Teresia e della roggia Fontanino Belvedere per non aver esse i caratteri obiettivi di acqua pubblica;

Che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione dei detti corsi d'acqua dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I corsi d'acqua Roggia Guado Maria, Fontana Teresia e Roggia Fontanino Belvedere ai nn. 247, 249 e 257 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo, approvato col R. decreto 11 gennaio 1923 sopracitato, sono radiati dall'elenco stesso.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BIANCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 19.

(6481)

REGIO DECRETO 12 settembre 1929.

Radiazione del corso d'acqua Roggia Mischia dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 giugno 1921, n. 7342, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio successivo, registro 14 Lavori pubblici, foglio 5372, con il quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, al cui n. 21 è inscritto il corso d'acqua denominato Roggia Mischia;

Vista la sentenza 14 dicembre 1927 - 13 marzo 1928 del Tribunale superiore delle acque pubbliche che rigetta l'appello proposto dal Ministero dei lavori pubblici, avverso la sentenza 26 aprile-28 novembre 1924 del Tribunale delle acque di Milano, nella causa tra il predetto Ministero e il Consorzio utenti Roggia Mischia e la Congregazione di carità di Milano, per radiazione della Roggia Mischia dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Ritenuto che con la predetta sentenza 26 aprile - 28 novembre 1924 il Tribunale delle acque di Milano, ordinò la cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della Provincia

stessa della Roggia Mischia, per non aver essa i caratteri obbiettivi di acqua pubblica;

Che tale sentenza è stata confermata con quella 14 dicembre 1927 - 13 marzo 1928 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, passata in giudicato;

Che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione della Roggia Mischia dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Visti il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, nonchè il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235;

Su proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il corso d'acqua Roggia Mischia, già inscritto al n. 21 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, approvato col R. decreto 2 giugno 1921 sopracitato, è radiato dall'elenco stesso.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1929 - Anno VIII
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 105.

(6482)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1929.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni « Anglo Elementare », con sede in Vienna e legale rappresentanza nel Regno in Trieste, ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della rappresentanza nel Regno della Società anonima di assicurazioni « Anglo Elementare » con sede in Vienna, capitale sociale 5,000,000 di scellini interamente versato, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni;

Considerato che la rappresentanza nel Regno della Società è legalmente istituita, e che la cauzione risulta regolarmente versata;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni « Anglo Elementare » capitale sociale 5,000,000 di scellini interamente versati, con sede in Vienna e legale rappresentanza nel Regno in Trieste, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i danni nei rami incendio, furti, infortuni, responsabilità civile e cristalli.

Roma, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: BOTTAI.

(6484)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1929.

Autorizzazione alla Banca popolare di Milano ad istituire una agenzia in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La Banca popolare di Milano, Società cooperativa anonima, sedente in Milano, è autorizzata ad aprire una agenzia in Milano, nel quartiere Magenta, angolo di piazza Wagner, zona Buonarroti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(6485)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1929.

Autorizzazione alla Banca nazionale del lavoro di Roma ad istituire e ad esercitare quattro uffici, pel servizio di cassa e di piccolo credito, presso i mercati del pesce di Ancona, Livorno, Venezia e Chioggia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, convertiti nella legge 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 727, per la disciplina dei mercati del pesce;

Viste le domande della Banca nazionale del lavoro per la istituzione di propri uffici di cassa e di piccolo credito presso i mercati del pesce di Ancona, Livorno, Chioggia e Venezia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, con sede centrale in Roma, è autorizzata ad istituire e ad esercitare quattro uffici

pel servizio di cassa e di piccolo credito presso i mercati del pesce di Ancona, Livorno, Venezia e Chioggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(6487)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1929.

Autorizzazione alla Società anonima Credito italiano a sostituirsi nella filiale di Ventimiglia della Banca Cassin di Cuneo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Vista la domanda della Società anonima Credito italiano, intesa ad ottenere l'autorizzazione a sostituirsi nella filiale di Ventimiglia della Banca Cassin di Cuneo, mediante rilievo degli impianti e dell'attrezzatura;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La Società anonima Credito italiano, sedente in Milano, è autorizzata a sostituirsi nella filiale di Ventimiglia della Banca Cassin di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(6486)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1929.

Istituzione del campo di fortuna di Otranto in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Otranto, in provincia di Lecce, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Demolizione di tutti i muretti a secco esistenti e colmatura di un pozzo assorbente - Costruzione di un drenaggio principale nel senso della maggiore lunghezza del campo e di drenaggi secondari nel senso della larghezza - Costruzione di un canale di scolo lungo il lato ovest per intercettare e convogliare le acque dei terreni a monte del campo - Spianamento del terreno, scasso della roccia affiorante nelle zone estreme a nord-est e a sud-ovest, colmatura del dislivello esistente nella parte centrale in modo da rendere la superficie del campo uniforme e pianeggiante - Impianto del prato stabile asciutto - Rullatura leggera del terreno - Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi nove a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Art. 4.

Il decreto Ministeriale 18 marzo 1929 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1929, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Otranto è revocato.

Roma, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(6488)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1929.

Istituzione del campo di fortuna di Rosolina in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Rosolina, in provincia di Rovigo, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Colmatura di piccoli fossi che attraversano il campo - Drenaggio per tutta la lunghezza del campo per lo smaltimento delle acque - Costruzione di un doppio condotto con tubi in cemento del diametro di m. 0.80 in sostituzione del collettore che dovrebbe essere costruito attraverso il campo dal Consorzio di bonifica di Rosolina - Estirpazione degli

alberi e delle piante esistenti sulla superficie del campo - Spianamento del terreno, rullatura, erpicatura e semina a prato stabile di tutta la zona - Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi nove a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(6489)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1929.

Istituzione del campo di fortuna di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spostamento della linea elettrica ad alta tensione posta lungo la strada nazionale Dobbiaco-Cortina — Abbattimento di abeti — Drenaggio pel risanamento della zona sud del campo — Colmatura di un canaletto di scolo — Demolizione di massi morenici verso il lato sud del campo — Spianamento del terreno, rullatura e semina a prato stabile di tutta la zona — Costruzione dei segnali d'atterraggio — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sei a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(6490)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1929.

Costituzione della Commissione amministrativa dell'Ufficio interprovinciale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera per la raccolta delle olive.

MINISTERO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, contenente le relative norme di attuazione;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1929 che istituisce un Ufficio interprovinciale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera per la raccolta delle olive;

Vista la nomina fatta da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Viste le nomine fatte dalle Associazioni sindacali nazionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Francesco D'Alonzo, segretario federale del Partito Nazionale Fascista di Bari, assumerà, a decorrere dal 1° ottobre 1929, la presidenza della Commissione amministrativa preposta all'Ufficio interprovinciale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera per la raccolta delle olive, in rappresentanza anche dei segretari federali del Partito stesso delle altre Provincie comprese nella circoscrizione del detto Ufficio.

Art. 2.

Sono approvate le nomine dei seguenti rappresentanti, rispettivamente, della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura in seno alla Commissione amministrativa di cui all'articolo precedente:

Per la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, comm. Domenico Rossano e cav. Leonardo Durante;

Per la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, prof. Giuseppe Chiappelli e dott. Alfonso Porreca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: BOTTAI.

(6504)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1929.

Tolleranze alle norme speciali tecniche per l'esportazione agrumaria durante la campagna 1929-30 e divieto di esportazione delle arance colpite dal gelo.

Con decreto Ministeriale 25 novembre 1929, sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione, il Ministro per le corporazioni fissa le tolleranze consigliate dall'andamento della stagione e dei raccolti per la campagna 1929-30 sulle graduazioni di qualità degli agrumi da esportare in base alle norme speciali tecniche approvate con decreto Ministeriale 1° dicembre 1928, modificato con decreto Ministeriale 16 novembre 1929. Lo stesso decreto stabilisce che non possano essere esportate partite di arance colpite dal gelo.

(6503)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12414.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gelcich di Pietro, nato a Cittanova (Istria) il 1° novembre 1891 e residente a Trieste, strada di Guardiella n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gelsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gelcich è ridotto in « Gelsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Gelcich nata Pacher fu Francesco, nata il 26 aprile 1887, moglie;
2. Ervino di Giovanni, nato l'8 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6094)

N. 11419-12415.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Battista Gerngross, nato a Trieste il 12 aprile 1876 residente a Trieste, viale XX Settembre n. 40, p. t., e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Battista Gerngross è ridotto in « Gerossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Gerngross nata Lozar fu Francesco, nata il 27 luglio 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6095)

N. 11419-8086.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Gerolimich di Romano, nato a Lussinpiccolo il 15 dicembre 1887 e residente a Trieste, via Rossini, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerolimi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Gerolimich è ridotto in « Gerolimi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6096)

N. 11419-12419.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Glavan fu Giuseppe, nato a Trieste il 16 agosto 1883 e residente a Trieste, via Massimo D'Azeglio, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Galvani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Glavan è ridotto in « Galvani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga Glavan nata Stoka fu Giovanni, nata il 6 ottobre 1883, moglie;
2. Giuseppina di Mario, nata il 2 aprile 1908, figlia;
3. Maria di Mario, nata il 6 luglio 1909, figlia;
4. Anna di Mario, nata il 6 marzo 1911, figlia;
5. Gastone di Mario, nato il 12 dicembre 1912, figlio;
6. Silvana di Mario, nata il 25 dicembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6097)

N. 11419-12422.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Adele Hartmann fu Enrico, nata a Trieste il 21 giugno 1894 e residente a Trieste, via Giulia n. 13, p. 2°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Armandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Adele Hartmann è ridotto in « Armandi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6098)

N. 11419-12426.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Hrovat fu Giovanni, nato a Capodistria il 3 marzo 1879 e residente a Trieste, via Valdirivo n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rovatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Hrovat è ridotto in « Rovatti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Hrovat nata Bella di Giuseppe, nata l'11 marzo 1888, moglie;
2. Elisa di Antonio, nata il 15 aprile 1909, figlia;
3. Maria di Antonio, nata il 12 dicembre 1910, figlia;
4. Giuseppe di Antonio, nato il 5 novembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6099)

N. 11419-12424.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Hrovatin di Antonio, nato a Villa Opicina il 16 aprile 1902 e residente a Villa Opicina n. 266, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rovatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Hrovatin è ridotto in « Rovatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6100)

N. 11419-4990.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Iagodnik fu Giuseppe, nata a Castelnuovo d'Istria il 9 febbraio 1897 e residente a Trieste, Guardiella-Timignano n. 1205, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giaconi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Iagodnik è ridotto in « Giaconi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanni di Maria, nato il 26 febbraio 1921, figlio;
2. Giuditta di Maria, nata il 3 settembre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6101)

N. 11419-12430.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ettore Ienko di Pietro, nato a Trieste il 6 marzo 1894 e residente a Trieste, via N. Cigotti n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ienco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ettore Ienko è ridotto in « Ienco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erminia Ienko nata Spiess fu Francesco, nata il 12 dicembre 1897, moglie;
2. Ettore di Ettore, nato il 9 settembre 1919, figlio;
3. Erminia di Ettore, nata il 7 settembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6102)

N. 11419-5907.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Iuranig di Anna, nato a Trieste l'11 ottobre 1898 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Iuranig è ridotto in « Giorgiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Iuranig nata Flego di Giovanni, nata il 7 luglio 1901, moglie;
2. Duilio di Carlo, nato il 26 novembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6103)

N. 11419-33177.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Iurissevich fu Giuseppe, nato a Trieste il 7 luglio 1897 e residente a Trieste, piazza Barbacan n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Iurissevich è ridotto in « Giorgini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giulia Iurissevich nata Giuliani fu Carlo, nata il 30 dicembre 1897, moglie;
2. Gemma di Antonio, nata il 29 aprile 1919, figlia;
3. Aldo di Antonio, nato il 29 maggio 1923, figlio;
4. Maria di Antonio, nata il 18 novembre 1924, figlia;
5. Luciano di Antonio, nato il 20 maggio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6104)

N. 11419-7913.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Jancovich fu Stefano, nato a Smyrne il 6 aprile 1872 e residente a Trieste, via R. Imbriani n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ianni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Alfredo Jancovich è ridotto in « Ianni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Jancovich nata Martin fu Valentino, nata il 10 luglio 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6105)

N. 11419-8958.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Massimiliano Kriznic fu Andrea, nato a Trieste il 24 agosto 1883 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Massimiliano Kriznic è ridotto in « Crini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Romana Kriznic nata Cosoveu fu Giovanni, nata il 22 febbraio 1882, moglie;

2. Silvino di Massimiliano, nato il 2 dicembre 1908, figlio;

3. Gemma di Massimiliano, nata il 1° maggio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6106)

N. 11419-8636.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Kukanja fu Valentino, nato a Dolpiccolo (Gorizia) il 26 marzo 1886 e residente a Trieste, via Raffineria n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cuccagna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Kukanja è ridotto in « Cuccagna ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Kukanja nata Urban fu Giuseppe, nata il 13 aprile 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6107)

N. 11419-8635.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Krynichy fu Francesco, nato a Trieste il 9 febbraio 1880 e residente a Trieste, via G. Vasari n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fonti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Krynichy è ridotto in « Fonti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6108)

N. 11419-35194.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Luttmann fu Giuseppe, nato a Trieste il 7 giugno 1881 e residente a Trieste, via Cologna n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lumiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Luttmann è ridotto in « Lumiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosalia Luttmann nata Humar fu Valentino, nata il 9 luglio 1894, moglie;
2. Romano di Lodovico, nato il 10 maggio 1914, figlio;
3. Leandro di Lodovico, nato l'11 novembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6109)

N. 11419-12477.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Martellanc fu Bortolo, nato a Trieste il 18 agosto 1874 e residente a Trieste, Barcola Bovedo n. 447, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martellani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Martellanc è ridotto in « Martellani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Martellanc nato Ursic fu Francesco, nata il 12 novembre 1877, moglie;
2. Raffaele di Francesco, nato il 14 ottobre 1909, figlio;
3. Francesco di Francesco, nato l'11 maggio 1915, figlio;
4. Lidia di Francesco, nata il 5 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6110)

N. 11419-12489.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leonardo Morovich fu Domenico, nato a Trieste il 29 giugno 1869 e residente a Trieste, Riva Grumula, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Moro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leonardo Morovich è ridotto in « Moro ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emma Morovich nata Grignaschi di Antonio, nata il 15 aprile 1865, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6111)

N. 11419-12491.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig Paolo Mussich fu Virgilio, nato a Trieste il 25 gennaio 1902 e residente a Trieste, via Crispi, n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Musini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Mussich è ridotto in « Musini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciari.

(6112)

N. 11419-1249.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Armando Novich di Luigi, nato a Trieste il 12 febbraio 1895 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Novi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Armando Novich è ridotto in « Novi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Novich nata Gentilli di Giovanni, nata il 9 giugno 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciari.

(6113)

N. 11419-7899.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Podgornik di Andrea, nato a Trieste il 6 aprile 1879 e residente a Trieste, via Ginnastica, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piemonte »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Podgornik è ridotto in « Piemonte ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciari.

(6114)

N. 11419-7900.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Podgornik di Andrea, nato a Trieste il 3 novembre 1892 e residente a Trieste, via Ghiaccera, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piemonte »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Podgornik è ridotto in « Piemonte ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giorgina Podgornik nata Radivo fu Giovanni, nata il 20 marzo 1893, moglie;
2. Enea di Carlo, nato il 5 maggio 1924, figlio;
3. Luciana di Carlo, nata il 24 ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciari.

(6115)

N. 11419-7901.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Podgornik di Andrea, nato a Trieste il 5 novembre 1897 e residente a Trieste, via Ghiaccera, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piemonti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Podgornik è ridotto in « Piemonti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6116)

N. 11419-7894.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Postet fu Francesco, nato a Spalato il 18 settembre 1874 e residente a Trieste, via Giustinelli, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Postetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Postet è ridotto in « Postetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Odinea Postet nata Jelussig di Sigismondo, nata il 15 aprile 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6119)

N. 11419-7821.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Praselj in Bellecini fu Michele, nata a Trieste il 16 settembre 1896 e residente a Trieste, S. Sabba n. 62, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Perazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giovanna Praselj in Bellecini è ridotto in « Perazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Nella Praselj di Giovanna, nata il 10 marzo 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6120)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 10 novembre 1929-VIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Bizzozero, provincia di Como, con orario limitato di giorno.

(6499)

Si comunica che il giorno 17 novembre 1929-VIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Novara succursale n. 4 (Borgo S. Agapito), provincia di Novara, con orario limitato di giorno.

(6500)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Approvazione di nomina sindacale.

Si comunica che con decreto Ministeriale in data 21 novembre 1929-VIII è stata approvata la seguente nomina sindacale:

Sig. Rodolfo Brunner a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Trieste.

Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

(6493)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA E MINIERE

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 7/1929 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
28 giugno 1923	Errani Luigi, a Bologna.	Rimorchio per autocarro (modello).	6820
17 luglio »	Società Anonima Manifattura di Specchi e Prodotti Chimici di St. Gobain, Chauny e Cirey, a Parigi.	Piastrella di vetro (modello).	6821
24 » »	Standardwerke, a Zuerich (Svizzera).	Involucro di protezione per bottiglie termicamente isolate (modello).	6822
8 agosto »	Candeliero Adelchi, a Torino.	Dado di fissaggio per dischi copriruota per autoveicoli (modello).	6823
26 giugno »	Aráneo Giovanni, a Benevento.	Stadera semiautomatica per pesare (modello).	6824
1 Settembre »	Caselli Ettore, a Sorbolo (Parma).	Stufa cucina economica (modello).	6825
24 ottobre »	Società Anonima « Atila », a Torino.	Camicia da uomo (modello).	6826
26 » »	Valleguzza Gisberto, a Milano.	Bretelle (modello).	6827
29 » »	Società Anonima Francesco Bolis fu G. B., a Milano.	Maniglia per cassetti da mobili e simili (modello).	6828
29 » »	Società Anonima Francesco Bolis fu G. B., a Milano.	Maniglia per mobili e simili (modello).	6829
29 » »	Società Anonima Francesco Bolis fu G. B., a Milano.	Maniglia per mobili e simili (modello).	6830
29 » »	Società Anonima Francesco Bolis fu G. B., a Milano.	Maniglia per mobili e simili (modello).	6831
29 » »	Società Anonima Francesco Bolis fu G. B., a Milano.	Maniglia per cassetti da mobili e simili (modello).	6832
6 novembre »	Romano Umberto, a Torino.	Gancio di arresto per cofani di autoveicoli (modello).	6833
12 » »	Barbaro Serafino, a Torino.	Marmitta di scappamento o silenziatore, applicabile ai motori degli autoveicoli (modello).	6834
13 » »	Marossero Giovanni, a Torino.	Camicia da uomo (modello).	6835
13 » »	Viganò & Spada, a Palazzolo sull'Oglio (Brescia).	Fibbia per cintura a tre dentelli e chiusura del passante fatta a mezzo di due occhielli (modello).	6836
13 » »	Faggi Pietro, a Milano.	Telaio per biciclette (modello).	6837
13 » »	Faggi Pietro, a Milano.	Forcella per biciclette (modello).	6838
13 » »	Ditta Vedova di Romolo Raffa, a Milano.	Piedino specialmente adatto per cofani e casse mortuarie (modello).	6839
20 » »	Pucci Ottavio, a Firenze.	Madonnina di Loreto Nostra Signora degli Aviatori (modello).	6840
22 » »	Busi Alfonso, a Firenze.	Panchetto con cassetta laterale (modello).	6841
15 dicembre »	Lorenz Anton, a Berlino.	Sedia a braccioli con intelaiatura in tubo d'acciaio piegato (modello).	6842
15 » »	Lorenz Anton, a Berlino.	Poltrona con intelaiatura in tubo d'acciaio piegato (modello).	6843

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
17 dicembre 1928	Essex Fire Extinguisher Co. Ltd., a Londra.	Mensola o sostegno per estintori da incendio (modello).	6844
5 febbraio 1929	Ditta Laclaire & Salietti, a Torino.	Stoffa per tappezzare veicoli (disegno).	6845
13 » »	Ditta Laclaire & Salietti, a Torino.	Stoffa per tappezzare veicoli (disegno).	6846
13 » »	Ditta Laclaire & Salietti, a Torino.	Stoffa per tappezzare veicoli (disegno).	6847
13 » »	Ditta Laclaire & Salietti, a Torino.	Stoffa per tappezzare veicoli (disegno).	6848
13 » »	Ditta Laclaire & Salietti, a Torino.	Stoffa per tappezzare veicoli (disegno).	6849
13 » »	Ditta Laclaire & Salietti, a Torino.	Stoffa per tappezzare veicoli (disegno).	6850
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da signora (disegno).	6851
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da signora (disegno).	6852
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da signora (disegno).	6853
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da signora (disegno).	6854
18 » »	Società Anonima Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. Dematteis, a Rivoli (Torino).	Pizzo imitazione tombolo di Venezia (disegno).	6855
18 » »	Società Anonima Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. Dematteis, a Rivoli (Torino).	Pizzo imitazione tombolo di Venezia (disegno).	6856
20 » »	Fiat Società Anonima, a Torino.	Ruota per assi anteriori di rimorchi, carri a trazione lenta, ecc., fusa in acciaio (modello).	6857
20 » »	Fiat Società Anonima, a Torino.	Ruota per assi posteriori di rimorchi, carri a trazione lenta, ecc., fusa in acciaio con tamburo del freno applicato di riporto (modello).	6858
20 » »	Fiat Società Anonima, a Torino.	Ruota fusa in acciaio per assi posteriori di rimorchi, carri a trazione lenta, ecc. (modello).	6859
21 » »	Bonora Menotti, a Torino.	Guaina di protezione per molle a balestra (modello).	6860
4 marzo »	Fellinghauer Josef, a Morchenstern (Cecoslovacchia).	Matita con scala in misura metrica da un lato e in misura inglese dall'altro (modello).	6861
27 febbraio »	Siemens & Halske A. G., a Berlin - Siemensstadt.	Custodia per alto parlante (modello).	6862
13 marzo »	Moser John J., a Berlino.	Salvadanaio in forma di libro (modello).	6863
22 » »	Bacci Renato, a Roma.	Bustina per biglietti tramviari, specialmente per biglietti orari (modello).	6864
26 » »	Barbini Mario Davide, a Livorno.	Sigillo di sicurezza per vasetti da petrolio (modello).	6865
9 » »	Costruzioni Elettromeccaniche Giuseppe Russi, a Novara.	Elettro aspiratore rotativo (modello).	6866
7 » »	Vecchia Carlo, a Milano.	Triciclo da bambini (modello).	6867
16 » »	The Dunlop Rubber Company Limited, a Londra.	Suola di copertone o cerchione per camere d'aria di ruota di veicoli (modello).	6868

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
4 marzo 1929	Obbietti Giacomo, a Torino.	Cerchione per pneumatici tubolari di velocipedi e simili (modello).	6869
4 » »	Ferraris Mario, a Torino.	Paraurti per autoveicoli (modello).	6870
5 » »	Ditta Vagnone & Boeri, a Torino.	Smerigliatrice verticale (modello).	6871
5 » »	Ditta Vagnone & Boeri, a Torino.	Smerigliatrice orizzontale (modello).	6872
6 » »	Amadio Armando, a Torino.	Bottiglia di vetro (modello).	6873
6 » »	Amadio Armando, a Torino.	Bottiglia di vetro (modello).	6874
6 » »	Stangalino Fiorenzo, Klaiss Gustavo e Carrera Angelo, a Torino.	Apparecchio radiofonico ricevente di dimensioni ridottissime (modello).	6875
14 » »	Zerbini Carlo, a Torino.	Cuffia di protezione della dinamo per autoveicoli (modello).	6876
14 » »	Zerbini Carlo, a Torino.	Cuffia di protezione della dinamo per autoveicoli (modello).	6877
22 » »	Müller Arturo, a Trieste.	Barattolo con chiusura a pressione automatica (modello).	6878
20 » »	Callegari Ettore, a Milano.	Poggilabbro igienico (modello).	6879
22 » »	Grisch Cristian Jos., a Bivio (Svizzera).	Dispositivo per sollevare materiale di trasporto collocato su fili o funi di teleferica o simili (modello).	6880
15 » »	Ditta Mahlknecht e Prinoth, a Ortisei (Bolzano).	Turacciolo con bocca mobile e voce (modello).	6881
27 » »	Bragonzi Oreste, a Lonate Pozzolo (Varese).	Maniglia per casse e cofani funerari (modello).	6882
21 » »	Ditta Laclaire & Salietti, a Torino.	Stoffa per tappezzare veicoli (disegno).	6883
21 » »	Aghito Marco, a Torino.	Tubetto per depuratori d'aria da applicarsi ai carburatori di motori a scoppio (modello).	6884
23 » »	Ferrero Ferdinando, a Torino.	Grattugia per formaggio o simile (modello).	6885
26 » »	Ditta Laclaire & Salietti, a Torino.	Stoffa per tappezzare veicoli (disegno).	6886
10 aprile »	H. F. de Poix & C.ie, a Rueil, Seine-et-Oise (Francia).	Spugna (modello).	6887
4 » »	E. G. Henkel Maschinenfabrik, a Frankfurt a. M. Germania.	Macchina per riaffilare il taglio ai dischi di fresatrici (modello).	6888
8 » »	Mancini Tullio, a Padova.	Fornello per cucine a gas di benzina (modello).	6889
8 »	Mancini Tullio, a Padova.	Fornello per cucine a gas di benzina (modello).	6890
15 » »	Ditta Matta Puleo & C., a Palermo.	Berretto per automobilisti (modello).	6891
15 » »	Ditta Matta Puleo & C., a Palermo.	Berretto per automobilisti (modello).	6892
4 » »	Società Anonima Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. Dematteis & C., a Rivoli (Torino).	Pizzo imitazione tombolo di Venezia (disegno).	6893
4 » »	Società Anonima Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. Dematteis & C., a Rivoli - Vica.	Pizzo imitazione tombolo di Venezia (disegno).	6894
9 » »	Porzellan - Fabrik Lorenz Hutschenreuther, A. G., a Selb i./B. (Germania).	Servizio da tavola in porcellana (modello).	6895

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
10 aprile 1929	Ditta Giovanni Rosso & C., a Torino.	Damigiana per bevande alcooliche e simili (modello).	6896
15 » »	Musante Galileo, a Genova.	Camicia sportiva (modello).	6897
13 » »	Danelli Giuseppe, a Milano.	Morsetto di collegamento dei conduttori ai rispettivi elementi degli interruttori e commutatori elettrici e simili (modello).	6898
13 » »	Danelli Eugenio, a Milano.	Interruttore tripolare in olio con valvole tipo Siemens (modello).	6899
13 » »	Danelli Eugenio, a Milano.	Giocattolo in latta stampata per far esplodere a sorpresa capsule di carta (modello).	6900
13 » »	Danelli Giuseppe, a Milano.	Giocattolo in latta in forma di elefante che muove la proboscite, le orecchie e la coda (modello).	6901
19 » »	Secco Nereo, a Milano.	Mobile stile 700 decorato a colori (modello).	6902
25 » »	Menten Irmàos & C., San Paulo (Brasile).	Recipiente per l'imballaggio di fialette di vetro (modello).	6903
25 » »	Cottarelli Edmondo, a Milano.	Pennello (modello).	6904
20 » »	Società Anonima Italiana Regina Lux, a Milano.	Capsula rompifiamma a tagli circolari a fondo piano (modello).	6905
20 » »	Società Anonima Italiana Regina Lux, a Milano.	Capsula rompifiamma a tagli circolari orizzontali a fondo convesso (modello).	6906
22 » »	Bragonzi Oreste, a Lonate Pozzolo (Varese).	Maniglia per casse e cofani funerari (modello).	6907
22 » »	Schoenwetter Selig, a Milano.	Costume da ginnastica, da sport, da bagno e simili (modello).	6908
22 » »	S. Mennig & C.° Torley di S. Mennig & C., a Saronno (Varese).	Treccia per stringhe e simili (modello).	6909
22 » »	Calzificio Lombardo Aldo Bresaola, a Milano.	Calza da bambino munita di fischietto (modello).	6910
23 » »	Cova Pasquale, a Milano.	Elastico a rete metallica per letti (modello).	6911
19 » »	Ditta Laclaire & Salietti, a Torino.	Stoffa per tappezzare veicoli (disegno).	6912
19 » »	Ditta Laclaire & Salietti, a Torino.	Stoffa per tappezzare veicoli (disegno).	6913
19 » »	Ditta Laclaire & Salietti, a Torino.	Stoffa per tappezzare veicoli (disegno).	6914
19 » »	Ditta Laclaire & Salietti, a Torino.	Stoffa per tappezzare veicoli (disegno).	6915
19 » »	Ditta Laclaire & Salietti, a Torino.	Stoffa per tappezzare veicoli (disegno).	6916
19 » »	Ditta Laclaire & Salietti, a Torino.	Stoffa per tappezzare veicoli (disegno).	6917
19 » «	Ditta Laclaire & Salietti, a Torino.	Stoffa per tappezzare veicoli (disegno).	6918
22 » »	Marchese Gioacchino e Porta Roberto, a Torino.	Apparecchio elettrico a interruttore per ferri da stiro (modello).	6919
2 maggio »	Angerer Alfredo, a Nalles (Bolzano).	Irroratrice di zolfo per fruttiferi (modello).	6920
29 aprile »	Mazzucco Carlo, a Milano.	Contapunti (modello).	6921
1 maggio »	Ditta Angelo Scaioli, a Milano.	Carta fantasia per industrie cartotecniche (disegno).	6922
1 » »	Ditta Angelo Scaioli, a Milano.	Carta fantasia per industrie cartotecniche (disegno).	6923

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
1 maggio 1929	Società Commerciale Fratelli Maino & Co., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da signora (disegno).	6924
1 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & Co., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da signora (disegno).	6925
1 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & Co., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da signora (disegno).	6926
1 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & Co., a Gallarate (Varenze.	Tessuto per abiti da signora (disegno).	6927
1 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & Co., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da signora (disegno).	6928
22 giugno »	Coppola Mario, a Roma.	Lampada elettrica portatile con unita batteria di pile (modello).	6929
18 » »	Girompini Mario, a Milano.	Generatore di acqua calda a pressione, ad accumulazione di calore (modello).	6930
22 » »	Rizzi Pasquale, a Milano (Dergano).	Serranda a maglia metallica avvolgibile (modello).	6931
24 » »	Società Anonima Langbein Pfanhauser « Elpewe », a Milano.	Astuccio per materiali per la pulitura dei metalli (modello).	6932
21 » »	Gallo Attilio, a Torino.	Camicia da uomo (modello).	6933
3 luglio »	Ditta Bombrini, Parodi-Delfino, a Roma.	Tipo di telaio portacaricatori per armi portatili e sua disposizione nello zaino (modello).	6934
2 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura per signora a fondo unito e con strisce e volute partenti a raggio dal collo della scarpa (modello).	6935
2 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura per signora con zig zag verticali (modello).	6936
2 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura per signora con strisce incrociantesi (modello).	6937
2 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura per signora a sandalo aperto (modello).	6938
2 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura per signora a tonalità situate a zig zag verticalmente (modello).	6939
2 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura per signora a fondo in pelle con ricami a sfumatura (modello).	6940
1 » »	Ditta Perini Cesare, a Milano.	Macchinetta per caffè (modello).	6941
2 » »	Martina Enrico, a Napoli.	Sedia pieghevole (modello).	6942
2 » »	Cangiano Alfredo, a Napoli.	Anello del tipo così detto « Fede » (modello).	6943
3 » »	Bragonzi Oreste, a Lonate Pozzolo (Varese).	Maniglia per casse e cofani funerari (modello).	6944
5 » »	Società Anonima Carlo De Micheli di E., a Milano.	Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere (disegno).	6945
5 » »	Società Anonima Elettrotecnica Comense, a Como.	Cassetta metallica per dispositivo tripolare (modello).	6946
5 » »	Società Anonima Carlo De Micheli di E., a Milano.	Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere (disegno).	6947
4 » »	Società Anonima Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. Dematteis & C., a Rivoli (Torino).	Pizzo imitazione tombolo di Venezia (disegno).	6948

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
4 luglio 1929	Società Anonima Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. Dematteis & C., a Rivoli (Torino).	Pizzo imitazione tombolo di Venezia (disegno).	6949
4 » »	Società Zeiss Ikon Aktiengesellschaft, a Dresden (Germania)	Lampada a specchio (modello).	6950
11 » »	Koreska Wilhelm, a Vienna.	Telaio per l'esecuzione di copie e di matrici per duplicatori (modello).	6951
12 » »	Kosel Anton, a Vienna.	Blocco-orario per scopi di pubblicità (modello).	6952
10 » »	Società Anonima delle Manifatture Specchi e Prodotti Chimici, St. Gobain, Chauny & Cirey, a Parigi.	Piastrelle per pavimenti (modello).	6953
10 » »	Società Anonima delle Manifatture Specchi e Prodotti Chimici, St. Gobain, Chauny & Cirey, a Parigi.	Piastrelle per pavimenti (modello).	6954
10 » »	Società Anonima delle Manifatture Specchi e Prodotti Chimici, St. Gobain, Chauny & Cirey, a Parigi.	Piastrelle per pavimenti (modello).	6955
10 » »	Società Anonima delle Manifatture Specchi e Prodotti Chimici, St. Gobain, Chauny & Cirey, a Parigi.	Piastrelle per pavimenti (modello).	6956
8 » »	Angelucci Angelo, a Tripoli.	Verricello di comando con indice graduazione (modello).	6957
4 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Fibbia per scarpe da signora a mosaico colorato (modello).	6958
4 » »	Ferragamo Salvatore, a Firese).	Calzatura per signora, in chiaro con finestre a strisce scure (modello).	6959
4 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Scarpetta a finestra sul fondo e rapporti colorati (modello).	6960
4 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura per signora con laccetto laterale (modello).	6961
10 » »	Fratelli Gulienetti, a Roma.	Astuccio e relativo dispositivo per fermare all'altezza desiderata lucido da scarpe compatto (modello).	6962
13 » »	Bragonzi Oreste a Lonate Pozzolo (Varese).	Maniglie per casse e cofani funerari (modello).	6963
13 » »	Bragonzi Oreste a Lonate Pozzolo (Varese).	Maniglie per casse e cofani funerari (modello).	6964
17 » »	Ditta Tinivella G. & Figli, a Torino.	Palchetto in legno (modello).	6965
17 » »	Ditta Tinivella G. & Figli, a Torino.	Palchetto in legno (modello).	6966
18 » »	Dim-Dazzle (Parent) Co. Ltd., a Londra.	Sostegno per schermo antiabbagliante per autoveicoli e simili (modello).	6967
22 » »	Russo Dante, a Milano.	Condensatore per frigorifero in acqua stagnante contenuta in vasi porosi (modello).	6968
25 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Forma per calzatura a punta rotonda da signora (modello).	6969
25 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Forma per calzatura a punta stretta da signora (modello).	6970
25 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Scatola per calzature (modello).	6971
18 » »	Bastianello Antonio, a Genova.	Accenditore a pietra focaia (modello).	6972

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
27 luglio 1929	Società Anonima L'Infrangibile, a Milano.	Scatola da imballaggio (modello).	6973
3 » »	Industria Marmellate e Conserve Alimentari, a Voghera (Pavia).	Vasetti per marmellate e conserve alimentari (modello).	6974
31 » »	Società Industriale Argenterie, Posaterie - S.I.A.P. Anonima, ad Alessandria.	Posateria in argento e metallo argentato (modello).	6975
8 agosto »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura per signora a sandalo aperto (modello).	6976
8 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura senza legaccio per signora (modello).	6977
7 » »	Russi Giuseppe, a Novara.	Girante per pompe centrifughe (modello).	6978
7 » »	Adrover Pierre, a Marsiglia (Francia).	Cestelli per banane (modello).	6979
7 » »	Adrover Pierre, a Marsiglia (Francia).	Cestelli per banane (modello).	6980
8 » »	Maderna Pietro, a Milano.	Specchio per la retrovisibilità combinato con mezzi d'indicazione luminosa (modello).	6981
14 » »	Poter Grant George, a Londra.	Anello di guarnizione di stantuffo (modello).	6982
19 » »	The Coca Cola Company, ad Atlanta, Georgia (S. U. A.).	Refrigeratore in forma di tavolino (modello).	6983
12 » »	Montefusco Roberto, a Tripoli.	Congegno per il centramento comandato dei colli d'oca o alberi a gomito dei motori a combustione (modello).	6984
14 » »	Seccarello Pietro, a Venezia.	Distributore a dose fissa regolabile per liquidi (modello).	6985
17 » »	Vidor Alessandro, a Milano.	Carta da parete (modello).	6986
27 luglio »	Catini Asmo, a Terni.	Scontrino per controllare le consumazioni nei caffè, bar e simili (modello).	6987
20 agosto »	Ambrosi Armando, a Roma.	Maglia metallica per formare catene per tendaggi (modello).	6988
24 » »	Storry Edward Percival, a Blackpool (Gran Bretagna).	Camicia (modello).	6989
20 » »	Tartarini Olderico, a Genova.	Poltrona a tre posti smontabile (modello).	6990
20 » »	Rasmussen Gerner Alexander, a Odense (Danimarca).	Scatola per imballaggio di frutta e specialmente di pomidoro (modello).	6991
26 » »	Kaiser Peter G. m. b. H., a Pirmasens (Germania).	Scarpa col solino o colletto (modello).	6992
21 » »	Ditta Conti, a Moretta (Cuneo).	Cassetta prismatica coi fianchi triangolari (modello).	6993
22 » »	Società Accomandita Semplice Brughera & C.°, a Genova.	Involucro per tubo di gomma per irrigazioni (modello).	6994
22 » »	Società Accomandita Semplice Brughera & C.°, a Genova.	Tubo di gomma per irrigazioni (modello).	6995
23 » »	Siletti Giuseppe, a Milano.	Borsetta da signora (modello).	6996
31 » »	Gatto Angelo, a Roma.	Scarpa da donna (modello).	6997

Roma, 14 ottobre 1929 - Anno VII

Il direttore: A. Jannoni.

(6455)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 250.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 novembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.18	Belgrado	33.84
Svizzera	370.73	Budapest (Pengo)	3.311
Londra	93.136	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.71	Norvegia	5.115
Spagna	265.12	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.672	Svezia	5.135
Berlino (Marco oro)	4.57	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.689	Danimarca	5.116
Praga	56.67	Rendita 3.50 %	68.45
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Oro	17.817	Rendita 3 % lordo	40.075
Peso Argentino Carta	7.84	Consolidato 5 %	81.55
New York	19.097	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.84	I serie	74.125
Oro	368.48	II serie	73 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 251.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 novembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.21	Belgrado	33.86
Svizzera	370.82	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.153	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.712	Norvegia	5.117
Spagna	264.67	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.672	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.572	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.117
Praga	56.675	Rendita 3.50 %	68.425
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Oro	17.816	Rendita 3 % lordo	40.075
Peso Argentino Carta	7.872	Consolidato 5 %	81.625
New York	19.097	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.83	I serie	73.925
Oro	368.48	II serie	72.80

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale artificiale denominata « Alfa ».

Visto il decreto 25 giugno 1925, col quale i signori Bartolini Augusto e Bosso Giovanni furono autorizzati a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Alfa » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Torino, via Giacinto Collegno, 26-*bis*;

Vista l'istanza 9 aprile 1929, con la quale il prof. Pasquale Pendola, quale amministratore delegato della Società anonima Fabbrica acqua minerale Alfa, ed il dott. Giuseppe Pendola chiedono che la Società stessa sia autorizzata a continuare la fabbricazione e la vendita dell'acqua minerale suddetta, in sostituzione dei signori Bartolini e Bosso, precedentemente autorizzati;

Considerato che i signori Bartolini Augusto e Bosso Giovanni, con atto 15 settembre 1926, rogito Giordana di Torino, si costituirono in società in accomandita semplice, di cui faceva parte il prof. Pasquale Pendola, quale accomandante ed i predetti signori Bartolini e Bosso, quali accomandatari;

Considerato che la Società stessa con atto 11 ottobre 1928, rogito Ventre di Torino, fu messa in liquidazione, e ne fu nominato liquidatore il rag. cav. Alessandro Salamano, il quale, valendosi dei poteri conferitigli, alienò impianti, macchine e merci alla Società anonima Fabbrica acqua minerale Alfa costituitasi con atto 28 gennaio 1929, rogito Bolatto di Torino, e già divenuta proprietaria dei locali in via Giacinto Collegno, 26-*bis*;

Considerato che il dott. Giuseppe Pendola, proprietario esclusivo del marchio di fabbrica e di commercio, consistente nella parola « Alfa » sottostante alla firma del medesimo, come da attestato di trascrizione di marchio n. 36275, rilasciato il 22 luglio 1928, ha revocato ogni facoltà di avvalersi del marchio predetto ai signori Bartolini e Bosso, concedendolo alla Società anonima suddetta, ed ha dichiarato di assumere la direzione sanitaria dello stabilimento;

Considerato che, pertanto, la Società suddetta per le ragioni suesposte si intende subentrata ai signori Bartolini e Bosso per la fabbricazione dell'acqua « Alfa » nei medesimi locali, con gli stessi impianti, macchinari, bottiglie, etichette e sotto la stessa direzione sanitaria, e che i signori Bartolini e Bosso non possono ulteriormente avvalersi della autorizzazione concessa con il decreto Ministeriale 25 giugno 1925;

Visti gli articoli 7 e 13 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e 6, 7 e 10 del regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge stessa, approvato con R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Decreta:

La Società anonima Fabbrica acqua minerale « Alfa » è autorizzata, in sostituzione dei signori Bartolini Augusto e Bosso Giovanni, a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Alfa », l'acqua minerale artificiale nazionale, preparata nello stabilimento sito in Torino, via Giacinto Collegno, 26-*bis*, restando ferme ed invariate tutte le modalità e prescrizioni contenute nel precedente decreto 25 giugno 1925.

(6496)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 719, che stabilisce le norme per il conferimento dei posti d'incaricato marittimo e di delegato di spiaggia;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1928, portante le norme per la nomina ad incaricato marittimo e delegato di spiaggia;

Ritenuta la necessità di affidare la reggenza di alcuni uffici marittimi e di alcune delegazioni di spiaggia a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Ottenuto il prescritto consenso del Ministero delle finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per titoli a tre posti d'incaricato marittimo ed a dodici posti di delegato di spiaggia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

Notificazione di concorso per titoli a tre posti di incaricato di porto ed a dodici posti di delegato di spiaggia.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli:

a tre posti d'incaricato marittimo nelle seguenti località:

1° Ufficio marittimo locale di 1ª classe in Varazze (Compartimento marittimo di Genova), con l'annuo assegno di L. 2400;

2° Ufficio marittimo locale di 1ª classe in Grado (Compartimento marittimo di Trieste), con l'annuo assegno di L. 2400;
3° Ufficio marittimo locale di 2ª classe in Pozzallo (Compartimento marittimo di Siracusa), con l'annuo assegno di L. 2000;

e a dodici posti di delegato di spiaggia nelle seguenti località:

Delegazioni di spiaggia di 1ª classe:

1° Sampierdarena (Compartimento marittimo di Genova), con l'annuo assegno di L. 1400;
2° Santa Liberata (Compartimento marittimo di Livorno), con l'annuo assegno di L. 1400;
3° Rio Marina (Compartimento marittimo di Portoferraio), con l'annuo assegno di L. 1400;
4° Formia (Compartimento marittimo di Gaeta), con l'annuo assegno di L. 1400;
5° Monopoli (Compartimento marittimo di Bari), con l'annuo assegno di L. 1400;
6° Rodi Garganico (Compartimento marittimo di Bari), con l'annuo assegno di L. 1400;
7° Pantelleria (Compartimento marittimo di Trapani), con l'annuo assegno di L. 1400.

Delegazioni di spiaggia di 2ª classe:

8° Quinto (Compartimento marittimo di Genova), con l'annuo assegno di L. 1200;
9° Riva Trigoso (Compartimento marittimo di Genova), con l'annuo assegno di L. 1200;
10° Marciana Marina (Compartimento marittimo di Portoferraio), con l'annuo assegno di L. 1200.

Delegazioni di spiaggia di 3ª classe:

11° Nizza di Sicilia (Compartimento marittimo di Messina), con l'annuo assegno di L. 1000;
12° Rinella (Compartimento marittimo di Messina), con l'annuo assegno di L. 1000;

fra le persone che si trovano nelle condizioni richieste dai comma *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 1 del R. decreto 1° marzo 1928, n. 719, e che, alla data della presente notificazione di concorso, non abbiano superato l'età di 60 anni.

Art. 2.

Il concorrente dovrà far pervenire al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato delle capitanerie di porto) non più tardi del 31 gennaio 1930 una domanda su carta da bollo (da L. 3) scritta e sottoscritta di proprio pugno facendo espresso riferimento al presente bando di concorso e indicandovi il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e quello di domicilio per le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Chi intenda concorrere a più posti contemporaneamente dovrà produrre tante distinte domande quanti sono i posti cui aspira, allegando però, ad una sola di esse i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 4.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

1° la propria fotografia (formato visita) vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza;
2° copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal Tribunale, su carta da bollo da L. 2;
3° certificato generale del casellario giudiziale, vidimato dalla Regia procura, su carta da bollo da L. 6;
4° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune di domicilio o di residenza abituale, legalizzato dall'autorità prefettizia, in carta bollata da L. 2;
5° copia del foglio matricolare, in carta bollata da L. 4, dal quale risulti che il concorrente possiede i requisiti di cui all'art. 3, 5° comma, del decreto Ministeriale 15 maggio 1928, o titolo professionale, o titolo di studio di cui al successivo comma 6°;
6° diplomi o certificati originali comprovanti la concessione di ricompense al valore o di onorificenze.

Art. 5.

La Commissione di cui all'art. 4 del citato decreto Ministeriale, procederà alla formazione della graduatoria di merito degli aspiranti riconosciuti idonei e la sottoporrà all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

L'aspirante che risulterà primo in graduatoria, dopo tale approvazione, sarà dichiarato vincitore del concorso. In caso di rinunzia da parte sua, che dovrà essere fatta per iscritto, sarà dichiarato vincitore colui che lo segue immediatamente in graduatoria, salvo quanto è disposto dal seguente art. 7.

Per la formazione della graduatoria di merito costituiranno motivi di preferenza: l'aver preso parte a campagne di guerra nella effettiva qualità di combattente, l'aver conseguito ricompense al valor militare, al valor di marina, o al valor civile, il possedere titoli di studio, gradi o qualifiche d'ordine più elevato.

A parità di condizioni avranno la preferenza i mutilati e gli invalidi di guerra, purchè conservino l'idoneità fisica occorrente per il normale disimpegno delle funzioni di incaricato marittimo o di delegato di spiaggia.

Art. 6.

L'aspirante dichiarato idoneo « ma non vincitore » in un determinato concorso avrà diritto di opzione per il conferimento di uno dei posti messi a concorso in altre località come vincitore del concorso stesso, sempre quando, i titoli e i motivi di preferenza da lui posseduti risultino, nel loro complesso, superiori a quelli posseduti da tutti gli altri concorrenti ai posti suddetti.

Tale diritto di opzione non può essere esercitato quando abbia già avuto luogo la proclamazione dei vincitori.

Art. 7.

Colui che risultasse vincitore in due o più concorsi potrà optare per uno di essi; negli altri concorsi saranno dichiarati vincitori coloro che lo seguiranno immediatamente nelle rispettive graduatorie.

Art. 8.

Il vincitore di un concorso che rinunzia al posto non potrà ottenere di essere nominato altrove, se non prendendo parte, come di regola, a relativo concorso.

Sarà considerato rinunciatario colui che, dopo la nomina, non assumerà le funzioni nel giorno stabilito.

Art. 9.

Il vincitore di un concorso dovrà essere sottoposto, prima della nomina, a visita medica in un ospedale militare, per l'accertamento delle sue condizioni fisiche.

Art. 10.

La nomina ad incaricato marittimo o a delegato di spiaggia è sempre di carattere temporaneo e revocabile, in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione marittima.

Art. 11.

Gl'incaricati marittimi e delegati di spiaggia riusciti vincitori nei relativi concorsi e riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 9 saranno assunti in servizio in via di esperimento, e, dopo il prescritto periodo di tirocinio pratico di sei mesi, verranno confermati nel posto pel quale ottennero la nomina secondo le norme contenute nel decreto-legge Luogotenenziale n. 17 del 2 gennaio 1917.

Art. 12.

Quelli che dopo il tirocinio pratico, non abbiano ottenuto la dichiarazione d'idoneità professionale, saranno licenziati senza alcuna indennità. Avranno, però, diritto al pagamento della quota di retribuzione corrispondente al periodo di tempo durante il quale essi prestarono effettivo servizio.

I posti che rimarranno così vacanti, potranno, a giudizio dell'Amministrazione, essere rimessi a concorso o altrimenti assegnati a coloro che seguono nelle rispettive graduatorie in conformità delle norme di cui ai precedenti articoli.

Art. 13.

Non possono essere nominati incaricati marittimi e delegati di spiaggia coloro che esercitano la professione di spedizioniere marittimo o qualsiasi altra che il Ministero ritenga incompatibile con l'incarico predetto, nonchè coloro che rivestono la carica di podestà o di segretario comunale.

Roma, addì 6 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

(6502)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.